

linea con la media della popolazione.

Se i suoi valori, relativi a più prelievi ripetuti nel tempo, sono tutti sul picco della gaussiana, perché quello relativo al prelievo dell'1.01.2016 presentava una concentrazione che, facendo la media delle 4 aliquote, doveva necessariamente essere  $\geq$  (maggiore o uguale) a 10.917 pg/ $\mu$ l?

Se il valore fisiologico di Schwazer, pur a distanza di oltre due anni da quel prelievo, è perfettamente nella media della popolazione, come mai quello registrato in quel singolo prelievo si collocava, e non di poco, oltre il margine estremo della gaussiana?

Si è detto, infatti, come il valore di 10.917 pg/ $\mu$ l sia solo apparentemente non lontano da quello di 8762 pg/ $\mu$ l: in realtà rappresenta una quantità in aumento di ben 2.155 pg/ $\mu$ l, pari al 29 % rispetto ad un valore che non solo è già da solo estremamente alto e lontanissimo (centinaia di volte) dal picco della gaussiana e perciò stesso raro, ma che si discosta esso stesso notevolmente da tutti gli altri.

Un incremento del 29 % rispetto all'estremo della gaussiana non è cosa da poco e appare, statisticamente, estremamente improbabile.

Ciò vale a più forte ragione se si considera che lo stesso valore di 8762 pg/ $\mu$ l appariva lontanissimo da tutti gli altri riscontrati con un incremento del 69 % rispetto alle due rilevazioni più vicine, le quali a loro volta si discostavano dai valori ad esse più vicini di oltre il 100 %!

Inoltre il valore in questione si riferiva ad un soggetto che è di ben 10 anni più vecchio rispetto ad Alex Schwazer (e non è cosa da poco) il quale pratica poca attività sportiva, mentre la sperimentazione ha dimostrato come gli atleti, *in primis* quelli giovani, nella cui categoria l'allora neo trentunenne Alex Schwazer indubbiamente si collocava, si situino nella media o al di sotto della media della popolazione.

Questo rende il dato ancora più strano.

Si è detto che, con ogni probabilità, il quarantunenne che presentava la concentrazione di 8762 pg/ $\mu$ l, vista la distanza da tutte le altre rilevazioni, presentava una qualche patologia, forse un'inflammazione delle vie urinarie, atta a spiegare un decadimento cellulare molto maggiore rispetto a quello riscontrato in tutti gli altri. In altri termini: quel valore così lontano dalla media è esso stesso una anomalia da spiegare probabilmente con uno stato patologico.

A tutto concedere, quindi, rispetto all'osservazione formulata dal prof. Giardina, dovrebbe ipotizzarsi anche per Schwazer una qualche patologia e per giunta in misura ancor più severa rispetto a quella che doveva affliggere il quarantunenne con 8.762 pg/ $\mu$ l.

In effetti, in astratto, non può escludersi in via assoluta l'ipotesi che, analizzando un campione molto più grande di popolazione o restringendo il campo a soggetti che presentano patologie delle vie urinarie, possano trovarsi valori anche più elevati rispetto a quello che presentava il quarantunenne in questione e forse anche maggiori rispetto a quello che, secondo la stima predittiva, doveva avere Schwazer l'1.01.2016.

Occorre però osservare, e non è cosa da poco, che innanzitutto quest'ultima è una

mera ipotesi priva di riscontro concreto (e il riscontro concreto non può essere ovviamente rappresentato proprio dal prelievo relativo a Schwazer e men che meno da quello successivo del 27.06.2016, prodotto a sorpresa da WADA e non adeguatamente documentato, come accertato dal perito) ma soprattutto e prima ancora che l'ipotesi della patologia, per quanto astrattamente possibile, pare da escludere in concreto.

Agli atti vi è, infatti, copiosissima documentazione medica relativa ai controlli cui Alex Schwazer si sottoponeva settimanalmente presso un ospedale di Roma.

È inoltre rimasto incontestato e dunque pacifico il fatto che l'1.01.2016, dopo il prelievo d'urina per cui è causa, Schwazer abbia fatto quaranta chilometri di marcia, segno evidente del fatto che si sentiva benissimo e non aveva sintomi di sorta.

Ipotizzare una patologia asintomatica sfuggita a tutti i severi e frequentissimi controlli medici cui l'atleta volontariamente si sottoponeva appare, in concreto, assai improbabile, per non dire inverosimile, tant'è che è dato per pacifico dalla stessa IAAF il fatto che egli non avesse patologie: così testualmente a pag. 9 della memoria depositata il 26.10.2020 "... **il dato ormai pacifico dell'assenza di patologie note all'atleta non è mai stato contestato dalla difesa dell'indagato che, al contrario, l'ha più volte confermato**".

Ecco perché l'obiezione sollevata dal Prof. Giardina, ad un esame rigoroso, non è in grado di inficiare minimamente il carattere del tutto anomalo di quella concentrazione.

Innanzitutto non è corretto minimizzare la stima ottenuta tramite il modello predittivo elaborato dal perito, affermando che "*La sperimentazione condotta dimostra che è plausibile ammettere che la concentrazione dell'urina al momento del prelievo fosse maggiore*".

Ciò in primo luogo per la dimostrata notevolissima incidenza del decorso del tempo, laddove la sperimentazione ha dimostrato, a due anni dal prelievo, un decadimento di oltre il 90 % del DNA presente in tutti i campioni: dire che doveva essere maggiore è per ciò stesso estremamente riduttivo per non dire eufemistico.

Inoltre la possibilità di verificare l'esattezza del modello avendo i dati relativi al momento del prelievo per tutti gli altri prelievi ad eccezione del solo prelievo 1.01.2016, ha consentito di dimostrare come la previsione del modello fosse esatta nel 90 % dei casi ed errata *per difetto* nel restante 10 %, il che di per sé dimostra che la concentrazione realmente presente nel campione d'urina prelevato ad Alex Schwazer l'1.01.2016 doveva essere necessariamente *uguale o maggiore* a quella stimata.

Non è scientificamente corretto, quindi, affermare vagamente "*che la concentrazione dell'urina al momento del prelievo fosse maggiore*", laddove sappiamo, invece, con certezza che doveva necessariamente essere  $\geq$  (maggiore o uguale) a 10.917 pg/ $\mu$ l.

Men che meno è corretto prendere a riferimento quella delle 4 aliquote che presentava il valore più basso (l'aliquota A con un valore di 3.245 pg/ $\mu$ l, ignorando le altre tre tutte superiori ai 10.000 pg/ $\mu$ l: tutte le aliquote, infatti, provengono da un'unica minzione e le differenze si spiegano per il fatto che nel formare le singole aliquote una quantità maggiore o minore di DNA è finita nell'una o nell'altra.

Non si può prescindere, quindi, da un valore medio della concentrazione presente nelle singole aliquote e questo è, come detto, ampiamente superiore rispetto a quello emerso in tutti gli altri prelievi, inclusi quelli relativi allo stesso Schwazer: lo è di centinaia di volte rispetto alla media della popolazione e comunque del 29 % rispetto al valore più alto riscontrato (che a sua volta si discostava del 69 % rispetto ai dati più “vicini”).

L’osservazione del Prof. Giardina, giusta la quale *“I dati assoluti e certi, non quelli stimati (che hanno peraltro notevoli intervalli di confidenza) bensì quelli osservati, dimostrano che è possibile rilevare valori simili o anche superiori di concentrazione di DNA nell’urina umana rispetto a quanto osservato per il sig. Alex Schwazer (campioni n: 109, 107, 133, 117, 130, 108)”*, è, quindi, palesemente erronea e metodologicamente non corretta.

Come detto, oltretutto, l’intera analisi statistica è stata autonomamente elaborata e validata da un docente di statistica e dalla sua assistente e precisamente dal Prof. Fabio Corradi, professore ordinario presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di Firenze, e dalla sua assistente, dott.ssa Cecilia Viscardi, dottoranda di ricerca presso la stessa Università.

Non è corretto, inoltre, invocare il fatto che *“Non è stato inoltre possibile verificare se l’assunzione di sostanze dopanti possa aumentare la concentrazione di DNA nelle urine”*.

Come si è già detto questa verifica è stata impedita da WADA e IAAF con argomenti tanto pretestuosi quanto infondati e contravvenendo all’impegno espressamente assunto da WADA di collaborare.

Da un lato esse, proprio perché hanno impedito la sperimentazione, non sono legittimate ad invocare la mancata sperimentazione come pretesto per chiedere il rinvio a giudizio di Schwazer e dall’altro non vi è alcun elemento di riscontro a sostegno di questa ipotesi che è ritenuta erronea dallo stesso consulente “postumo” di WADA, prof. Pascali, il quale espressamente afferma che *“L’iniziativa inoltre non ha trovato un sufficiente razionale scientifico (non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule)”*, cfr. pag. 9 della consulenza d.d. 14.09.2020.

Questa ipotesi era stata formulata in astratto solo per una questione di completezza, prevenendo una possibile eccezione in tal senso di WADA e IAAF, e non già perché si fosse realmente convinti che il doping potesse avere una qualche reale incidenza sulla concentrazione del DNA ma semmai con lo scopo di verificare in concreto la sbandierata disponibilità dei predetti enti a collaborare.

A tagliare la testa al toro sta però il fatto, assolutamente indiscutibile, che l’unica positività accertata è quella dell’1.01.2016, laddove i prelievi del 10.12.2015 e 24.01.2016 erano perfettamente nella norma. Si sarebbe trattato quindi di un’unica microdose rilevata unicamente in sede di controanalisi tre mesi più tardi.

Anche congetturando, in via del tutto ipotetica, che Schwazer in tutto il periodo intermedio (11.12.2015 – 23.01.2016) abbia assunto microdosi di testosterone, è palesemente inverosimile che un’assunzione così contenuta (il sistema delle microdosi preve-

de appunto l'assunzione di un dosaggio bassissimo e costante di testosterone) e così limitata nel tempo possa avere comportato un così intenso decadimento cellulare e, dunque, un aumento della concentrazione del DNA quale quello stimato.

L'ipotesi è, quindi, da scartare in quanto inconsistente e manifestamente illogica, tanto più che la stessa IAAF, citando fonti autorevolissime, tra cui l'Istituto Superiore di Sanità, ha evidenziato l'assoluta inefficacia di un'assunzione di microdosi per un così breve lasso temporale: *“Gli androgeni anabolizzanti, come il testosterone, per essere efficaci devono essere assunti per periodi prolungati insieme ad un rigido regime di allenamento. Gli atleti sfruttano la persistenza dell'effetto della sostanza sulla prestazione agonistica, che perdura anche per settimane dopo l'interruzione dell'assunzione, assumendo cicli di testosterone in fase di allenamento”* (cfr. pag. 11 della memoria depositata il 26.10.2020).

Tanto ciò vero che per sostenere la richiesta di un rinvio a giudizio, il legale di IAAF è costretto a ipotizzare che l'atleta, spaventato dal controllo a sorpresa dell'1.01.2016, avesse smesso di assumere le microdosi: se già l'ipotesi che nel periodo 11.12.2015 – 31.12.2015 l'atleta avesse assunto microdosi è meramente congetturale, visto che l'unica positività accertata è quella dell'1.01.2016, siamo qui alla “congettura sulla congettura”, peraltro palesemente smentita dal fatto che Schwazer veniva controllato anche più volte al mese ed aveva saputo della positività, emersa unicamente in sede di controanalisi, solo quasi 6 mesi più tardi, sicché non è dato davvero comprendere di cosa avrebbe dovuto, nel frattempo, spaventarsi, come anche il Pubblico Ministero ha giustamente rilevato.

Concludendo sul punto, l'ipotesi che valori di concentrazione del DNA quali quelli riscontrati nell'urina di Schwazer siano potenzialmente riscontrabili in altri individui, come afferma il Prof. Giardina, è senz'altro possibile, ma ciò solo a condizione di ipotizzare una qualche patologia che, invece, nel caso concreto pare da escludere. Ciò a più forte ragione visto che tutte le analisi condotte sull'urina prelevata dall'indagato si sono attestate perfettamente nella media, dunque su valori centinaia di volte inferiori: solo una patologia in essere all'1.01.2016 o la manipolazione del campione avrebbero potuto comportare un così cospicuo innalzamento della concentrazione del DNA.

In concreto, tuttavia, l'ipotesi di una patologia asintomatica e tale da provocare una così elevata concentrazione appare estremamente improbabile.

\*

#### **4.2 LA CONCENTRAZIONE RELATIVA AL CAMPIONE PRELEVATO IL 27.06.2016 E FATTO ANALIZZARE IN SEGRETO DA WADA A LOSANNA E LA TABELLA DEI ELABORATA DAI CONSULENTI WADA.**

Quando, nell'ambito delle analisi sul DNA, è emerso il dato relativo alla concentrazione, WADA, che evidentemente ne aveva ben compreso la pericolosità, ha cercato da subito di correre ai ripari e lo ha fatto con la strategia che ha caratterizzato la sua difesa durante tutto l'incidente probatorio, cioè violando il contraddittorio.

Il suo legale, infatti, ha atteso l'udienza del 12.09.2019 in cui avrebbe dovuto chiudersi l'incidente probatorio, per produrre un'analisi che WADA aveva fatto effettuare dal laboratorio di Losanna nell'ottobre 2017 (cioè due anni prima), su un campione d'urina prelevato ad Alex Schwazer il 27.06.2016 e risultato negativo.

La violazione del contraddittorio è stata quindi triplice:

- a) Perché l'analisi è stata effettuata su richiesta di WADA ad incidente probatorio in corso (era stato aperto con l'udienza del 17.01.2017),
- b) Dell'iniziativa né lo scrivente giudice, né il perito e neppure il diretto interessato erano stati informati;
- c) Per produrre tale analisi si è a bella posta attesa l'udienza del 12.09.2019, benché la questione dell'elevatissima concentrazione del DNA fosse divenuta centrale da alcuni mesi e benché l'analisi risalisse all'ottobre 2017, cioè fosse nella disponibilità di WADA da quasi due anni;

La ragione di questa tempistica è, evidentemente, di ordine strategico: si voleva smentire l'anomalia del dato con un colpo a sorpresa, sferrato subito prima della chiusura dell'incidente probatorio, onde impedire alla controparte, cioè alla difesa dell'indagato, e allo stesso perito di poter prendere compiutamente posizione.

La manovra risultava però sin da subito molto maldestra, perché da un lato la documentazione presentata in relazione a questa analisi era estremamente lacunosa e priva persino dell'indicazione della scala di riferimento (lacuna questa davvero clamorosa, tanto più per analisi di quel livello) e dall'altro perché appariva davvero singolare il fatto che un'analisi sulla concentrazione del DNA fosse stata disposta già nell'ottobre 2017, cioè **mesi prima che si scoprisse l'elevatissima concentrazione di DNA che connotava l'urina prelevata l'1.01.2016 e che il dato della concentrazione divenisse d'interesse.**

I dubbi emersi ed i chiarimenti che WADA avrebbe dovuto fornire venivano così riassunti dallo scrivente nell'ordinanza del 16.10.2019:

*“Vale la pena riassumere di seguito quali siano i dubbi e le questioni che tale documentazione postula:*

- *L'analisi è stata condotta a perizia in corso, in maniera del tutto autoreferenziale e fuori del contraddittorio;*
- *Il campione non era anonimo ma reso immediatamente riconoscibile dall'indicazione della località (“Ratschings”);*
- *Dell'analisi non vi è alcuna documentazione tecnica né vi sono riferimenti che a tale documentazione possono far risalire. Il dato viene riferito in forma narrativa in una breve nota tecnica;*
- *Questa è, peraltro, priva del dato essenziale della scala di riferimento, e dunque, anche solo per questo, tecnicamente inaccettabile;*
- *Il risultato numerico, ove dovesse essere relativo alla stessa scala di riferimento, adottata in perizia, cioè la concentrazione di DNA per 1 ml, sarebbe estremamente*

*anomalo, pari se non superiore a quello che ci si aspetterebbe di trovare nel sangue, stando ad una prima valutazione del perito all'udienza del 12.09.2019, e necessiterebbe, comunque, di una valida spiegazione scientifica;*

- *Il dato più sorprendente, tuttavia è rappresentato dal fatto che WADA si ponesse il problema della concentrazione del DNA di Schwazer già ai primi di ottobre del 2017 (o addirittura prima quando ha disposto l'effettuazione dell'analisi presso il laboratorio di Losanna), allorché i campioni di urina non erano stati neppure consegnati al Colonnello Lago (la consegna avverrà il 7.02.2018) ed un tale problema non si era mai proposto. La questione dell'eccessiva concentrazione del DNA emergerà, del tutto inaspettatamente (l'indagine era focalizzata, infatti, sull'accertamento dell'eventuale presenza di DNA altrui) solo molti mesi più tardi e solo il supplemento di perizia depositato il 3.09.2019 ha dimostrato che tale concentrazione è anomala.*

*Naturalmente è possibile che il dato emergesse nell'ambito di analisi ad altro finalizzate, ma un tanto richiede, evidentemente, di essere documentato.*

*La possibilità di acquisire tale documentazione, tanto più perché trattasi di analisi condotte in corso di perizia ed in violazione del contraddittorio, presuppone necessariamente che la richiedente WADA fornisca tutti i chiarimenti necessari in relazione ai dubbi sopra evidenziati e soprattutto alleggi l'intera documentazione riguardante l'analisi svolta e le sue finalità.*

*Occorre, inoltre, che WADA chiarisca se questa analisi è stata effettuata anche in altri casi, fornendo all'uopo idonea documentazione, o rappresenti un unicum, illustrandone in ogni caso le ragioni tecniche.*

*L'acquisizione dei documenti in questione rimarrà, quindi, riservata fino a che lo scrivente non avrà ricevuto, oltre alla documentazione afferente all'analisi in questione (che come detto manca in toto) ed alle sue finalità, anche la documentazione di seguito indicata:*

- *protocollo utilizzato per l'analisi;*
- *report dei risultati della strumentazione utilizzata per la quantificazione;*
- *foglio di lavoro del sistema gestionale relativo all'accertamento in parola (è presumibile, infatti, che WADA richieda ai laboratori da essa accreditati rigorosi standard, afferenti al sistema di qualità, all'accreditamento, ecc.);*
- *documentazione relativa alla validazione interna dell'accertamento di quantificazione del DNA;*
- *documentazione relativa alla certificazione del laboratorio di Losanna e al suo accreditamento in merito alla quantificazione del DNA (anche in questo caso è difficile anche solo pensare che WADA, adusa, come si è visto, a standard estremamente elevati, si possa affidare ad un laboratorio non certificato/accreditato);*
- *documentazione della catena di custodia "in ingresso" dell'urina oggetto dell'analisi (l'incombenza di produrre e trattenere tale documentazione dovrebbe es-*

sere, infatti, cogente per tutti i laboratori accreditati WADA);

- documentazione della catena di custodia “in uscita” dell’urina residuale ovvero documentazione della restituzione o distruzione della stessa (anche qui è, infatti, impensabile che WADA possa consentire l’esportazione in un’altra nazione e/o la distruzione di campioni in modo arbitrario e non documentato)”.

Nel quarto punto della sopra riportata elencazione si adduceva appunto la mancanza del dato essenziale della scala di riferimento (“**Questa è, peraltro, priva del dato essenziale della scala di riferimento ...**”) e vi si faceva espresso riferimento pure nel punto seguente (“**Il risultato numerico, ove dovesse essere relativo alla stessa scala di riferimento, adottata in perizia, cioè la concentrazione di DNA per 1 ml ...**”).

È quindi semplicemente incomprensibile il fatto che oggi WADA si dolga, nella propria memoria prodotta *dopo* la chiusura dell’incidente probatorio, di non essere stata richiesta di fornire prima tale dato, che essa ha voluto indicare per la prima volta solo in allegato a detta memoria del 30.10.2020, come essa stessa testualmente ammette.

A pag. 22 della predetta memoria WADA, sottoscritta dall’avv. Borella, si accusa infatti il perito di non aver voluto approfondire l’affidabilità dell’analisi di laboratorio e, precisamente, di non aver chiesto informazioni al laboratorio di Losanna: “*Se lo avesse fatto – bastava una semplice richiesta via email al laboratorio di Losanna – avrebbe immediatamente ricevuto la risposta allegata alla consulenza qui unita, risposta con la quale il dottor Castella fornisce esattamente quei dati sulla cui mancanza il col. Lago ha fondato il proprio affrettato e imprudente giudizio di inattendibilità della prova*”.

Trattasi dell’ennesima **mistificazione della realtà**, visto che lo scrivente, dopo aver espressamente evidenziato, nei passaggi sopra riportati, questa lacuna fondamentale (cfr. testualmente “**Questa è, peraltro, priva del dato essenziale della scala di riferimento ...**”) aveva anche espressamente e più volte precisato, ove mai ve ne fosse stato bisogno, che era WADA a dover fornire la documentazione necessaria e non certo il perito a doverla andare a cercare.

Infatti, una tale espressa richiesta emerge testualmente una prima volta nella premessa al quesito n. 4 (pag. 32 dell’ordinanza del 16.10.2019): “**Una volta che WADA abbia prodotto la necessaria documentazione integrativa, richiesta dallo scrivente, per poter sciogliere la riserva circa la formale acquisizione dei documenti che il legale di WADA ha chiesto di produrre agli atti all’udienza del 12.09.2019, voglia il perito esprimersi sui seguenti aspetti ...**”.

Visto l’atteggiamento già in precedenza manifestato da quella difesa (pienamente confermato dallo sopra riportata affermazione), tuttavia, lo scrivente aveva ritenuto opportuno precisarlo un’altra volta (*repetita juvant*) al punto 3 delle richieste conclusive: “**Chiede ... 3. Che WADA voglia fornire tutta la documentazione relativa all’analisi effettuata a Losanna ai primi di ottobre del 2017 sul campione d’urina prelevato ad Alex Schwazer il 27.06.2016 e alle sue finalità, corredata da ...**” (e seguiva una puntuale elencazione di documenti che dovevano appunto *corredare* quelli fondamentali inerenti l’analisi effettuata e la sua scala di riferimento, nonché la finalità perseguita dall’analisi).

Che così fosse era d'altronde ovvio, visto che era stata proprio WADA a chiedere *in extremis*, all'udienza in cui il suo legale pensava si sarebbe chiuso l'incidente probatorio precludendo così di fatto ogni contraddittorio sul punto, l'acquisizione di quell'analisi e che lo scrivente si era riservato la decisione, riserva che poteva essere sciolta solo sulla base di quella documentazione, come del pari emerge testualmente dal primo dei due riportati passaggi dell'ordinanza.

Alla luce di questi dati testuali ed incontrovertibili delle due l'una: o l'avvocato Borella non ha letto l'ordinanza del 16.10.2019 e quindi non si è accorto di dover produrre *in primis* questo documento (oltre a quello sulla finalità dell'analisi), oppure il fatto che questo sia stato prodotto ancora una volta fuori del contraddittorio, dopo la chiusura dell'incidente probatorio, era proprio finalizzato ad impedire che il perito potesse prendere posizione sul punto, cioè frutto di una precisa, quanto deontologicamente discutibile scelta strategica.

Lo scrivente propende evidentemente per questa seconda interpretazione, peraltro confermata dallo sconcertante, quanto fragile tentativo di ribaltare la realtà, attribuendo al perito la mancata richiesta al laboratorio di Losanna.

A conferma di questa interpretazione vi sono due elementi non di poco momento.

Il primo è che per quanto incredibile possa sembrare, **il documento che dovrebbe attestare quale fosse la scala di riferimento, cioè la quantità di urina, da cui era stato estrapolato il dato relativo alla concentrazione nell'analisi dell'ottobre 2017, reca la data del 29.10.2020.**

Si tratta, infatti, di un nota inviata via *e-mail* al collega di Borella, avv. Consonni, il 29.10.2020, in cui **il dott. Castella del laboratorio di Losanna attesta, ora per allora, quale fosse la quantità di urina da cui era partito (4 ml).**

**Il fatto stesso che non sia stato trasmesso e prodotto un documento originale dell'ottobre 2017 riportante la quantità, dimostra come un tale documento non esista e il Castella sia costretto ad offrire, sempre al di fuori di qualsiasi contraddittorio, la sua testimonianza ora per allora.**

Se un tale documento vi fosse WADA si sarebbe, ovviamente, precipitata a produrlo perché aveva tutto l'interesse a farlo. Il suo legale ha volutamente atteso la conclusione dell'incidente probatorio per produrre una memoria, indirizzata al Pubblico Ministero, in cui allegava un elaborato dei propri consulenti dell'ultim'ora, anch'esso fuori del contraddittorio, al quale era a propria volta allegata la nota in questione.

Il documento è stato quindi trasmesso come allegato dell'allegato il 30.10.2020 nella speranza che nessuno avrebbe controllato.

Ciò offre, quindi, la definitiva conferma di come il dato di riferimento essenziale per esaminare il valore della concentrazione del DNA, qual è appunto la quantità di urina da cui esso era stato estratto, mancava del tutto e si è cercato di sopperirvi, ora per allora, con una dichiarazione resa dal dott. Castella a tre anni di distanza.

Già l'enormità di questa lacuna, davvero incredibile per un laboratorio internazionale quale quello di Losanna, dimostra l'assoluta inattendibilità del dato, con buona pa-



ce dei neo-consulenti di WADA che sulla base di quel dato (gli altri argomenti sono ancor più evanescenti, come si vedrà analiticamente) pretendono di inficiare la perizia del Colonnello Lago.

Un dato mancante non può essere sopperito da una testimonianza del tecnico resa fuori dal contraddittorio ed a tre anni di distanza: nessun Tribunale al mondo accetterebbe una cosa del genere.

Il dato sulla concentrazione del DNA (14.013 pg/μl in un'urina congelata da un anno e mezzo) era peraltro manifestamente inverosimile, visto che (per effetto del decadimento dovuto al congelamento, al decorso del tempo e allo stress termico subito) presupporrebbe una concentrazione al tempo del prelievo superiore a 100.000 pg/μl, comparabile con quella del sangue o della saliva, come ha più volte ribadito il perito che sul punto non è stato contestato.

Potremmo fermarci qui, ma vi è un secondo elemento che balza agli occhi: la quantità di urina da cui il dato sarebbe stato ricavato, a voler credere alla dichiarazione postuma del dott. Castella, sarebbe stata di 4 ml, dunque il quadruplo delle aliquote da 1 ml oggetto della perizia.

Anche dividendo il predetto valore per quattro, onde riportarlo alla stessa scala di riferimento della perizia (1 ml), tuttavia, si otterrebbe una concentrazione superiore ai 25.000 pg/μl che è talmente distante da tutti i valori riscontrati, inclusi quelli stimati per l'urina prelevata l'1.01.2016 (che già di per sé non paiono spiegabili se non in forza di una manipolazione del campione e concentrazione di tutto quanto vi era contenuto) da apparire, comunque, del tutto inverosimile.

Anzi se consideriamo che il campione del 27.06.2016, al momento dell'analisi (ottobre 2017) era congelato da un anno e quattro mesi e ipotizziamo, con stima prudentiale, che per il lungo tempo trascorso avesse subito un decadimento dell'80 % (la perizia ha dimostrato un decadimento mediano a 12 mesi dell'87 %), possiamo stimare la concentrazione originaria in 112.104 pg/μl su 4 ml di urina cioè 28.026 pg/μl su 1 ml, una concentrazione notevolmente superiore (+ 9 % circa) rispetto a quella (già di per sé inverosimile) di 25.780 pg/μl che il direttore affari legali di WADA, Sieveking, ha asserito essere quella massima rilevata presso il laboratorio di Losanna (cfr. pag. 2 della nota del 10.12.2019), senza peraltro in alcun modo documentare questa affermazione.

Anziché allegare la documentazione del laboratorio di Losanna da cui questo dato asseritamente emergerebbe, Sieveking, nella nota testé citata, fa unicamente riferimento ad altra nota che sarebbe stata inviata al Colonnello Lago dal consulente di WADA Sottas il 28 giugno 2018 e che si afferma essere prodotta anche nella sua traduzione come allegato 1.

Peccato che in allegato alla nota di Sieveking (che termina al foglio 1099) vi siano, in luogo del documento indicato, una nota del 18 maggio 2018 inviata allo stesso Sieveking con i commenti del dott. Castella sui possibili fattori di variazione della concentrazione del DNA, e la sua traduzione (fogli 1100 e 1101), cui seguono altre note del settembre e del dicembre 2019. Della nota asseritamente inviata al perito non vi è alcuna traccia!

Non solo nel suddetto allegato non vi è alcun accenno al dato di cui sopra (pretesa variabilità fino a 25.780 pg/μl) e alla sua asserita comunicazione al perito ma, curiosamente, manca anche la pagina 2 di detta nota (laddove il documento è privo della firma e delle conclusioni e reca in calce la chiara indicazione “Page 1/2”), ove probabilmente il dott. Castella entrava nel dettaglio e forniva i suoi dati. **È una dimenticanza casuale o questa pagina è stata omessa a bella posta perché conteneva dati che smentivano quanto affermato da Sieveking?**

Che la dimenticanza non sia casuale sembra confermato dal fatto che, **guarda caso, anche la traduzione (foglio 1101) reca solo la pagina 1.**

Nella memoria di WADA del 14.02.2020 si afferma, invece, che questo stesso dato (variabilità fino a 25.780 pg/μl) proveniente da un non meglio precisato “laboratorio di analisi” sarebbe stato comunicato direttamente all’attenzione dello scrivente giudice “e dunque del Col. Lago” già in data 26.09.2018 e non più, quindi, direttamente al perito il 18.06.2018 (pag. 25 della citata memoria).

Peccato che anche in tal caso non venga allegato questo documento e che dall’indice generale degli atti di causa non risulti alcuna produzione documentale nella data indicata, né in prossimità di essa.

Singolare è, inoltre, il fatto che vi si affermi che “*Lo studio rilevava che la variabilità della concentrazione di DNA in campioni prelevati anche al medesimo soggetto, è legata anche a numerosi fattori esogeni quali il livello di idratazione, l’ora del prelievo, le attività svolte dal soggetto, la quantità di urina espulsa ...*”.

Infatti, questa notazione coincide, guarda caso, con quella che ritroviamo nella citata nota inviata a Sieveking il 18.05.2018 dal Laboratorio di Colonia, di cui ci è stata accuratamente omessa la pag. 2, che riportiamo dalla traduzione: “*esistono altre fonti di variazione (...) come (...) l’ora del giorno in cui è stata effettuata la raccolta dei campioni, la quantità di liquido bevuto dal soggetto, il numero di minzioni, l’attività della persona, lo status clinico, ecc.*” (cfr. foglio 1100).

Appare quindi evidente che non solo questo famigerato dato (asserita variabilità fino a 25.780 pg/μl) non è mai stato in alcun modo documentato ma che vi sono evidenti discordanze fra quando e a chi sarebbe stato trasmesso e le risultanze documentali (indice generale), laddove è invece evidente che si faccia in entrambi i casi riferimento alla suddetta comunicazione a Sieveking del 18.05.2018, di cui però, per qualche ragione, non è mai stata fornita la pagina 2.

D'altronde se il laboratorio di Losanna era in possesso di questi dati che dimostrerebbero questa straordinaria variabilità fino a 25.780 pg/μl, come mai non se ne fa menzione alcuna né nella citata nota proprio del Laboratorio di Losanna del 18.05.2018 (di cui però non è mai stata prodotta la pag. 2), né nella nota inviata dallo stesso Sieveking all’avv. Consonni l’11.09.2019 (cioè un anno e quattro mesi più tardi) che è allegata subito dopo al foglio 1103 (ove pure, per smentire l’anomalia della concentrazione, si citava invece l’analisi solo l’analisi di Losanna dell’ottobre 2017)?

Considerato che si era alla vigilia dell’udienza che avrebbe dovuto chiudere l’incidente probatorio e che Sieveking si rapportava proprio per questo con l’avv. Con-

sonni, come mai, se quel dato sulla variabilità davvero esisteva, non se ne faceva alcuna menzione? Eppure esso costituiva (asseritamente) il frutto di una serie di analisi (com'è del resto ovvio per l'accertamento di una variabilità) condotte a Losanna in data anteriore al 18.06.2018, cioè almeno oltre un anno prima, e quindi aveva una potenziale efficacia dimostrativa ben maggiore di quello di un singolo dato, per giunta manifestamente inverosimile, quale quello dell'analisi dell'ottobre 2017.

Come mai un documento *asseritamente* trasmesso al perito il 18.06.2018 (secondo Sieveking) o direttamente alla cancelleria del giudice il 26.09.2018 (secondo il legale di WADA) e non risultante agli atti non è menzionato né dallo stesso laboratorio di Losanna che quell'analisi sulla variabilità avrebbe condotto né dallo stesso Sieveking, che ne fa menzione la prima volta solo nella nota del 10.12.2019?

Tornando al dato dell'analisi dell'ottobre 2017 (14.013 pg/μl), è possibile, inoltre, che il laboratorio di Losanna, chiamato ad estrarre il DNA e non ad effettuare un test *antidoping*, abbia in realtà analizzato un precipitato, cioè un concentrato, e che questa circostanza sia stata sottaciuta proprio perché si voleva far credere che quel dato fosse omogeneo a quello emerso dalla perizia onde dimostrarne la normalità. La documentazione che è stata fornita in relazione a questa analisi è del tutto insufficiente per giungere a delle conclusioni certe e nella lettera di Sieveking si fa riferimento a circostanze che non sono state affatto documentate.

Tra l'altro, vi si afferma che l'analisi sarebbe stata originata dall'accusa di uno scambio di provette ipoteticamente avvenuta nel maggio 2010 ed emersa nel maggio 2017, si forniscono indicazioni sui tempi di conservazione dei campioni risultati positivi (che, peraltro, contrastano con quanto dichiarato innanzi alla Corte d'Appello di Colonia) e di quelli risultati negativi, e si afferma, come testé rilevato, che "*le concentrazioni di DNA sono estremamente variabili; infatti il Laboratorio di Losanna ha riportato concentrazioni fino a 25.780 pg/μl*", senza tuttavia documentare adeguatamente queste affermazioni che rimangono perciò totalmente autoreferenziali.

Valuterà il Pubblico Ministero, previa acquisizione, ove esistente, della documentazione a supporto, se esse sono veridiche o anch'esse false.

Se prendiamo il valore medio delle quattro aliquote relative all'1.01.2016 (10.917 pg/μl) un valore anche solo di 25.000 pg/μl è superiore rispetto a questo di ben il 230 %, ma anche rispetto al valore massimo stimato per una delle aliquote (18.969 pg/μl) è superiore di circa il 40 %, senza contare che non è corretto confrontare questi dati proprio perché vi è la fortissima possibilità, per non dire la certezza, che i valori di concentrazione riscontrati nell'urina prelevata l'1.01.2016, siano frutto di manipolazione dei campioni.

Il confronto va semmai fatto con quello più alto della curva di distribuzione, pari a 8.762 pg/μl, che come si è visto, discostandosi notevolmente da tutti gli altri (+ 69 % rispetto ai dati più vicini), era verosimilmente causato da una patologia del soggetto.

Rispetto a questo dato, un valore di oltre 25.000 pg/μl appare del tutto fuori scala (+ 300 % circa) e, dunque, statisticamente del tutto inverosimile, anzi impossibile!

Ipotizzare un valore del genere è come ipotizzare che possano esservi persone alte 3

metri.

Ciò senza contare il fatto che il perito aveva evidenziato una serie di lacune, alcuna delle quali davvero marchiane, della documentazione e della catena di custodia, non ultima l'ennesima violazione dell'anonimato visto che vi era, anche questa volta, l'indicazione del paese in cui vive l'atleta (Racines) che equivaleva a scrivere direttamente Alex Schwazer sulla provetta.

WADA ha, peraltro, fornito alcune interessanti informazioni su questa singolare iniziativa con un atto in lingua inglese del 10.12.2019 a firma del direttore degli affari legali Julien Sieveking, di cui il legale di WADA ha prodotto anche la traduzione in italiano.

In questa nota Sieveking, lo stesso che aveva formalmente impegnato WADA a collaborare nell'indagine, dichiarava, in nome e per conto di WADA:

- che WADA non disponeva dei 50 campioni di urina relativi ad atleti che avessero assunto testosterone, adducendo una serie di fantasiose spiegazioni (di cui ci siamo già occupati);
- che i campioni positivi vengono distrutti "*in un tempo molto breve*" dopo l'analisi e la controanalisi una volta concluse le procedure *antidoping*;
- che invece i campioni negativi vengono conservati a lungo termine ove mai venissero scoperte nuove pratiche di *doping* che possano giustificarne la rianalisi;
- che dalle analisi effettuate presso il laboratorio di Losanna emergerebbero concentrazioni fino a 25.780 pg/μl;
- che l'analisi effettuata nell'ottobre 2017 sarebbe stata originata da una segnalazione pervenuta a metà maggio 2017 circa un possibile scambio di provette in occasione di una gara dell'1.05.2010 cui aveva partecipato Alex Schwazer;
- l'analisi del DNA condotta a Losanna aveva consentito di escludere lo scambio;

**È interessante notare come nessuna, ma proprio nessuna, di queste informazioni sia stata in alcun modo documentata.** Il messaggio è dunque forte e chiaro: noi siamo WADA, siamo al di sopra di qualsiasi possibilità di verifica o controllo e dovete fidarvi di noi.

- L'affermazione che i campioni positivi vengono distrutti "*in un tempo molto breve*" una volta concluse le procedure antidoping, contraddice espressamente quanto IAAF e WADA avevano dichiarato alla Corte d'Appello di Colonia, circa la necessità di conservare i campioni a lungo termine in vista di eventuali cause civili;
- Nessun documento riguardante le concentrazioni di DNA fino a 25.780 pg/μl risulta essere stato allegato, né prodotto successivamente e neppure è indicato quando dette analisi siano state compiute e sulla base di quali quantità di urina: oltre all'assoluta autoreferenzialità del dato, manca anche qui la scala di riferimento!
- Nessun documento è stato allegato in merito alla gara dell'1.05.2010 né alla presunta segnalazione dello scambio che sarebbe avvenuta ben 7 anni più tardi ("*a metà maggio 2017*"), né agli altri soggetti coinvolti;

Stante l'assoluta autoreferenzialità delle affermazioni è di fatto impossibile verificare se quanto affermato, per quanto singolare (un controllo ad oltre 7 anni dai fatti!), corrisponda a verità.

Quello che però appare evidente è che, se secondo i loro fantomatici dati sulle concentrazioni di DNA nelle urine, mai forniti a questo Tribunale, né risulta in altre sedi, la concentrazione potrebbe asseritamente arrivare sino ad un massimo di 25.780 pg/μl, cifra che rappresenterebbe l'estremo superiore della gaussiana, l'urina di Schwazer prelevata il 27.06.2016 ed analizzata un anno e quattro mesi più tardi, avrebbe dovuto collocarsi, come si è già evidenziato, sopra o (immaginando un poco verosimile decadimento minore rispetto a quello prima indicato) proprio sul margine superiore di questa gaussiana, il che come si è visto è di per sé estremamente improbabile (un po' come trovare un uomo alto 2,40 m), soprattutto se si considera che in tutte le analisi condotte presso il laboratorio del RIS la concentrazione di Schwazer era del tutto in linea con la media della popolazione, cioè centinaia di volte più bassa.

Tutto lascia pensare, dunque, che l'affermazione in questione sia falsa.

L'analisi statistica elaborata dal Prof. Fabio Corradi, professore ordinario presso il Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, in ordine al campione della popolazione esaminato in perizia dimostra, fuor d'ogni dubbio, come un valore di concentrazione di 25.780 pg/μl, quale quello dichiarato dal direttore degli affari legali di WADA, Julien Sieveking, sia assolutamente inverosimile.

Il fatto che detta indagine condotta in proprio (e dunque fuori dal contraddittorio) da WADA in corso di incidente probatorio non sia in alcun modo documentata dimostra eloquentemente che o l'affermazione è falsa o si riferisce ad un'altra scala di riferimento (un quantitativo maggiore di urina). Non fornire la scala di riferimento implica in ogni caso voler falsare i dati, forzando un confronto tra dati fra loro disomogenei.

Constatare, come fa lo stesso Sieveking, che *"la concentrazione di DNA 14.013 pg/μl, riscontrata in un campione appartenente ad Alex Schwazer (raccolto il 27.06.2016 e analizzato nell'ottobre 2017) ... è molte volte superiore alla concentrazione del campione del 1° gennaio 2016"* e ciò, come lui stesso ammette, proprio *"per dimostrare ulteriormente che il livello di DNA rientrasse nei limiti previsti"*, significa perciò compiere un duplice salto logico.

La validità di questa conclusione **presupporrebbe, infatti, che il valore di concentrazione relativo al campione del 27.06.2016, che si pretende di invocare come valore di riferimento, fosse da considerarsi normale o quanto meno plausibile.**

Si è visto però che questo valore **appare del tutto inverosimile anche se prendessimo a riferimento la variabilità indicata dalla stessa WADA, che asserisce, senza documentare, un limite massimo di 25.780 pg/μl.**

Le misurazioni effettuate dal perito, ripetute tre volte in relazione ad ogni misurazione (al tempo 1, 2, ecc.) e ad ogni campione per ridurre al massimo i margini d'errore, hanno dimostrato che **già dopo sei mesi di congelamento nessuno dei campioni** (ad eccezione di quelli incriminati, cioè quelli relativi al prelievo 1.01.2016), **presentava un valore che superava i 1.000 pg/μl.**

**L'urina del 27.06.2016, analizzata a Losanna per conto di WADA, avrebbe invece avuto una concentrazione di ben 14.013 pg/μl ad un anno e quattro mesi dal prelievo, dunque migliaia di volte superiore.**

Il fatto stesso che per provare la scala di riferimento (asseritamente 4 ml di urina) si debba ricorrere ad una dichiarazione scritta resa dal dott. Castella a tre anni di distanza dall'analisi e che dell'analisi in questione non si conosca neppure la data esatta (cfr. testualmente la nota di Sieveking "*analizzato nell'ottobre 2017*") la dicono lunga sulla totale inattendibilità di questo dato che, per espressa ammissione dello stesso Sieveking, veniva fornito "*per dimostrare ulteriormente che il livello di DNA rientrasse nei limiti previsti*".

Di fronte a tale vuoto documentale la conclusione di Sieveking, giusta la quale "*I livelli di DNA nel campione di Alex Schwazer del 1° gennaio 2016 non sono anormali e non sono certamente indicativi di manipolazione*" si commenta da sé.

**Si cerca, così, di dimostrare un assunto attraverso dati palesemente inverosimili e non documentati al dichiarato scopo di volere inficiare quanto emerso dalla perizia, cioè l'anomalia della concentrazione di DNA presente nell'urina di Schwazer dell'1.01.2016.**

Siamo, quindi, in presenza di un palese tentativo di alterare artificiosamente i dati al fine di inficiare l'esito della perizia, cioè di una vera e propria **frode processuale** (art. 374 c.p.)!

Come si è già osservato una tale carenza documentale, non può in alcun modo essere sostituita da dichiarazioni autoreferenziali del dott. Castella rese a tre anni di distanza e prodotte a bella posta fuori del contraddittorio (quale allegato dell'allegato!) sperando che nessuno controllasse.

È quindi davvero stupefacente che i consulenti (postumi) di WADA, professori Pascali e Tagliabracci, pretendano di fondare l'attendibilità di tale dato (14.013 pg/μl) sulla base di una sua valenza *a priori*: "**La credibilità del documento è nel valore del dato stesso e nella credibilità di chi lo ha prodotto e non nel rispetto di altra formalità peritale**" (cfr. pag. 16 della "consulenza" fuori contraddittorio d.d. 29.10.2020).

Leggendo quest'affermazione, così perentoria, sembra davvero di tornare all'epoca di Galileo Galilei, con la sola differenza che il dato fornito dalla WADA non ha certo l'autorità consolidata dei testi aristotelici!

Il fatto che i predetti consulenti postumi cerchino poi affannosamente di corroborare il dato sulla base di non meglio precisati "*dati della letteratura*" (come si vedrà gli unici dati sono quelli contenuti in una tabella allegata elaborata dagli stessi consulenti), è davvero emblematico delle modalità con cui WADA ha agito nell'arco di tutto il procedimento: "*Infine (last, not least), il dato quantitativo espresso nel documento – inutile dirlo – non si discosta affatto dai dati della letteratura che abbiamo appena ricordato*".

Al netto dell'alterigia baronale dell'affermazione **inutile dire che - all'opposto di quanto affermato dai due professori - anche quest'affermazione è falsa.**


Dei pochissimi articoli scientifici citati (nella tabella allegata) dai due neo-

consulenti, infatti, due sono quelli citati anche dal perito e dai consulenti di parte che, diversamente dai succitati professori, hanno partecipato al contraddittorio (Giardina e Portera), i cui dati non contrastano con quanto emerso dalla perizia, e gli altri semplicemente **non si occupano della quantificazione della concentrazione del DNA nell'urina.**

**Altro tentativo, dunque, depositando a incidente probatorio chiuso e fuori quindi da qualsiasi contraddittorio, di trarre in inganno il giudicante, sperando che nessuno controllasse.**

D'altronde i consulenti di parte non sono assoggettati a giuramento, sicché basta trovarne qualcuno privo di scrupoli deontologici che può sostenersi qualsiasi cosa. Vero è però che le (presunte) persone offese, quale è WADA, entrano nell'incidente probatorio (e solo in quello durante la fase delle indagini preliminari) in vista della futura azione civile, sicché vale anche per loro il dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c..

Affermare che la letteratura scientifica fornisca dati a conferma di quanto si asserisce e indicare poi, del tutto genericamente, articoli che parlano di tutt'altro è un evidente artificio logico inteso a ingannare chi legge, confidando nel fatto che, ad incidente probatorio chiuso, e, provenendo l'affermazione da due professori universitari, non si vada a controllare.

A riprova del fatto che sia proprio questo il metodo ed il fine perseguito dai due professori basta leggere a pag. 13 della loro "consulenza": ***“Occorre credere al dottor Lago o alla letteratura scientifica corrente? Noi suggeriamo che sia il confronto con i dati della letteratura a guidare il giudizio su 3959325 e ad ispirare la decisione del Giudice”*** e ancora ***“Alla luce delle prevalenti nozioni della migliore letteratura scientifica, il contenuto in DNA di 3959325 B (e di N. 3959325 in generale) non è più motivo di sospetto”***. 

Non a caso nella consulenza si evita accuratamente di citare dati e nessun articolo scientifico viene ad essa allegato, ma ci si limita a rinviare ad una tabella, predisposta dagli stessi consulenti.

In questa tabella si citano 10 autori ma senza allegare l'articolo scientifico e neppure indicarne il titolo e la rivista su cui sarebbero stati pubblicati: l'unico riferimento è la (presunta) data di pubblicazione.

Per alcuni di tali studi, si cita il dato sulla concentrazione ***“tratto direttamente dall'articolo o ricavato moltiplicando pg/μl 25 oppure 50 (il valore in microlitri dichiarato nell'articolo)”***.

Già il fatto che la (presunta) concentrazione debba essere in molti casi ricavata con un calcolo dei consulenti dimostra come questi articoli, a differenza dello studio condotto specificamente su questo aspetto nella perizia, non fossero mirati a studiare questo dato (e men che meno i consulenti ci indicano l'età o le eventuali patologie dei soggetti studiati: d'altronde manca persino l'indicazione della pagina e della rivista di riferimento, in modo da scoraggiare a priori ogni controllo).

Da notare, inoltre, che nella predetta "consulenza" si accusa (erroneamente) il perito di incredibili errori di calcolo, indicando (falsamente) in 25 ml il volume di sospensione

dell'estratto del DNA, laddove dalla perizia emerge chiaramente (e il perito lo ha anche ribadito in più occasioni) che detto volume è di 50 ml, sicché i calcoli sbagliati sono proprio quelli dei due consulenti!

Se lo stesso pressapochismo e gli stessi errori sono stati commessi nel calcolare la concentrazione sulla base di dati (asseritamente, visto che nulla è stato allegato) ricavati da altri articoli, allora comprendiamo bene l'affidabilità di questi dati.

In effetti basta esaminare questi dati per comprendere come i conti non tornino e come gli stessi siano radicalmente inattendibili.

Si indicano, infatti, concentrazioni medie che arrivano a 58.020 pg/μl e concentrazioni massime che giungono addirittura a 254.000 pg/μl (in entrambi i casi il riferimento è unicamente a "*White et al 2018*" senza alcun'altra indicazione), cioè a valori riscontrabili unicamente nel sangue o nella saliva.

È quindi evidente che si tratti di dati del tutto inattendibili e, guarda caso, ancora una volta non viene indicata la scala di riferimento (né se si tratti di urina intera o di un precipitato). Infatti, se la scala di grandezza di riferimento è differente rispetto a quella oggetto di perizia (1 ml), tutti i valori vengono falsati: se ad esempio, in ipotesi, partissimo da 100 ml anziché da 1 ml, il valore 254.000 pg/μl, ammesso e non concesso che il dato sia vero, diventerebbe 2.540,00 pg/μl, cambiando radicalmente la prospettiva.

Il fatto stesso di non indicare l'ordine di grandezza di riferimento costituisce la prova più evidente del dolo: si cerca di far passare per omogenei fra loro dati che non lo sono affatto e ci si guarda bene dal porre questi dati direttamente nella consulenza ma li si trascrive in piccolo in una tabella allegata, sperando che, visto che l'incidente probatorio ed il contraddittorio fra le parti sono conclusi, nessuno vada più a controllare, omettendo ogni ulteriore indicazione (pagina, rivista, ecc.) onde rendere ancor più difficile un controllo: questo non è metodo scientifico, che si basa sulla ripetibilità di un esperimento, ma la strategia di chi, all'opposto, non vuole che qualcuno controlli.

**È dunque fortissimo il sospetto che i dati di cui alla tabella in questione (allegato 2 della "consulenza" Pascali, Tagliabracci) siano falsi o comunque indicati senza la scala di riferimento e senza allegazioni di sorta proprio allo scopo di ingannare il Pubblico Ministero (cui si chiedeva il rinvio a giudizio dell'indagato) ed il giudice: ulteriore artificio valutabile ex art. 374 c.p. (frode processuale).**

L'idoneità decettiva di tale comportamento è provata proprio dal fatto che lo stesso Pubblico Ministero dopo aver letto le memorie e la consulenza **depositate dopo la chiusura dell'incidente probatorio**, ha revocato in dubbio l'anomalia della concentrazione riscontrata dal perito nell'urina prelevata all'indagato l'1.01.2016 come attestano le virgolette usate per l'aggettivo *anomalo* (cfr. testualmente le conclusioni della richiesta di archiviazione ove si menziona "*il dato "anomalo" della concentrazione di DNA*") e il riferimento a mere "*opacità*".

Questo dubbio non avrebbe altrimenti ragion d'essere se non proprio per le indicazioni false contenute nella consulenza che il legale di WADA ha presentato, a bella posta, fuori dal contraddittorio.

Proprio per evitare comportamenti come questo, il principio del contraddittorio co-



stituisce il cardine del processo penale italiano.

Il prof. Vincenzo PASCALI, d'altronde, è già stato condannato (con sentenza Tribunale di Salerno del 7.02.2017) ad un anno e mesi 6 di reclusione (con pena sospesa) per falsa perizia (art. 373 c.p.) ed all'interdizione dai pubblici uffici, anche se nel frattempo la condanna è caduta in prescrizione.

Il fatto era salito alla ribalta delle cronache perché si trattava del processo per l'omicidio di Elisa CLAPS. In quella vertenza il prof. Pascali era stato nominato perito nel e poi sostituito in corso d'opera. Al suo posto era stato nominato il Colonnello LAGO, odierno perito.

In grande misura grazie agli esiti di tale perizia, che il Pascali non solo non era stato in grado di produrre ma aveva apoditticamente e aprioristicamente definito impossibili, il caso è stato risolto ed il processo italiano si è concluso con lab condanna definitiva all'ergastolo del responsabile. Tale perizia è stata altresì acquisita da una Corte inglese ed ha contribuito ad un secondo giudizio di colpevolezza per il medesimo imputato per un secondo omicidio avvenuto con modalità non dissimili nel Regno Unito.

Da ciò, evidentemente, nasce la profonda acredine del prof. Pascali nei confronti del col. LAGO, che trasuda da ogni pagina delle due "consulenze" e che costituisce, è più che ragionevole supporre, la ragione per cui è stato selezionato da WADA come proprio consulente.

Non sorprenderebbe, quindi, se i dati di cui alla citata tabella fossero stati da lui artefatti proprio allo scopo di cercare di screditare i dati emersi dalla perizia ed il perito personalmente, tanto più che il consulente di parte, a differenza del perito, non è neppure tenuto a prestare giuramento.

Riportiamo alcuni passaggi da cui emerge questa acredine, cominciando dalla consulenza a firma del solo Pascali, prodotta contestualmente alla sua nomina in chiusura dell'incidente probatorio (quindi in palese violazione del contraddittorio ed in violazione dell'art. 225, co. 1, c.p.p. che vieta alle parti di nominare più consulenti rispetto ai periti nominati dal giudice e WADA aveva già due consulenti, uno per la perizia chimica ed uno per quella genetica, anche se rimasti inattivi):

- Innanzitutto, dopo critiche che attengono al "*complicato stile di scrittura*", alla "*diluizione di concetti in centinaia di pagine*", alla prolissità (questioni lessicali, dunque, che mai un consulente evidenzierrebbe se non per il rancore che porta verso il perito), egli accusa apertamente il perito di aver svolto accertamenti inutili, dimenticando del tutto il fatto che egli ha risposto ai quesiti formulati dal giudice: "*il sedimento cellulare urinario aumenta con l'invecchiamento come un qualsiasi buon urologo avrebbe potuto comunicare al tribunale senza fare esperimenti*" (pag. 4 della consulenza Pascali);
- Quindi lo accusa ingiustamente di un grave errore di metodo per aver formato, nella propria sperimentazione, due gruppi suddivisi per fascia d'età (sotto i 33 anni e, rispettivamente, sopra i 33 anni) ove, si afferma, "*Schwazer è in età anagrafica al confine tra i due gruppi e non si saprebbe dunque a quale gruppo ascriverlo*" (pag. 4). Lo stesso consulente afferma infatti che "*il 1 gennaio 2016 Alex Schwazer, nato il 26*

*dicembre 1984, aveva 32 anni e 21 giorni di età*". L'affermazione del consulente è, ancora una volta, completamente erronea oltre che tendenziosa, visto che, come chiunque potrà riscontrare, l'1.01.2016, contrariamente a quanto indicato dal predetto "consulente", Schwazer aveva 31 anni e 6 giorni e quindi non era affatto al limite della prima fascia (sino a 33 anni);

- Poi il consulente si profonde in giudizi di merito sulla sperimentazione condotta che *"non ha un sufficiente razionale scientifico"* e sui suoi risultati (*"non hanno prodotto risultati o ne hanno prodotti di troppo ovvi"*);
- Dopo aver riconosciuto che la valutazione dell'analisi statistica condotta in perizia, poteva essere vagliata solo *"da un esperto statistico"* (pag. 8), e che essa è di enorme complessità (*"esegue la regressione con un procedimento molto sofisticato basato su sistemi esperti probabilistici e catene di Markov"*) e pur riconoscendo l'assoluta attendibilità della stessa (*"Non ho alcuna ragione oggettiva o soggettiva per proiettare dubbi sull'attendibilità della sua analisi"*), contraddittoriamente afferma che *"L'analisi statistica di questo genere si esegue normalmente usando pacchetti statistici non molto sofisticati oppure anche con un foglio elettronico"* e che *"Oltretutto i risultati dell'analisi sono così ovvi che revocarli in dubbio sarebbe inutile"* (pag. 12); in altri termini: siccome lo strumento statistico adottato è di complessità tale per cui il consulente di parte non è in condizione di interloquire, egli dichiara espressamente che sarebbe stato preferibile utilizzare pacchetti statistici non molto sofisticati oppure anche con un foglio elettronico; non quindi lo strumento migliore per una più sofisticata e corretta interpretazione dei dati ma uno, ben più basilare e inadeguato all'obiettivo posto dal quesito peritale, con il merito però di essere comprensibile allo stesso consulente di parte che ha dispensato a piene mani, nel medesimo documento in cui dichiara questo, lezioni di scientificità;
- La parte della consulenza che più trasuda questo rancore è, però, quella relativa al paragrafo, significativamente intitolato *"Che cosa pensare degli "esperimenti giudiziari" del Dottor. Lago"*, e alle *"Conclusioni"* ove si critica apertamente il perito perché *"Il dottor Lago riempie la sua perizia di esperimenti"* e perché *"il contesto giudiziario in cui il dottor Lago – si noti l'insistenza ossessiva sul nome del perito, peraltro senza mai indicarne i titoli a parte quello, riduttivo, di dottore – inserisce i suoi esperimenti è stato finora privo di autentica critica fra pari"*, così dimenticando del tutto che si tratta di una perizia giudiziaria;
- Egli arriva addirittura a chiedere *"di eliminare dalla perizia Lago tutti i riferimenti ad esperimenti non verificati perché mai ancora pubblicati"* (pag. 13) e taccia il perito di aver commesso un grave errore perché *"avrebbe dovuto contare le cellule"*;

Siamo davvero alla farsa: un consulente nominato alla conclusione dell'incidente probatorio e in spregio di tutte le regole procedurali proprio perché potesse sparare a zero, sottraendosi al contraddittorio, accusa falsamente il perito di essersi sottratto al confronto fra pari quando all'opposto vi è stato un amplissimo contraddittorio su ogni singolo aspetto della perizia di cui il consulente IAAF, di ben diversa caratura deontologica, ha dato, come si è visto, ampiamente atto. Inoltre nell'ambito di una perizia giudiziaria ed in spregio alla riservatezza dell'incarico il perito avrebbe dovuto prima pubblicare

i dati. Davvero non c'è limite alla sfrontatezza.

Sarebbe interessante conoscere quante volte nella propria carriera il professore oggi consulente di parte nel ricoprire l'incarico di perito in quali e quante occasioni avrebbe preventivamente pubblicato i dati in spregio alle regole processuali. La domanda è evidentemente retorica perché la risposta è scontata.

Il paradosso è poi che ci si dolga del fatto che non siano state contate le cellule, quando si sa benissimo che il perito (per le false dichiarazioni sulla quantità di urina presente nel campione B) ha dovuto eseguire tutti gli accertamenti su una quantità molto ridotta: appena 6 ml, laddove gli articoli scientifici esistenti a quel momento ritenevano necessaria e sufficiente una quantità di almeno 10 ml per l'effettuazione di un'indagine genetica, come IAAF e WADA, del resto, sanno benissimo visto che avevano sostenuto davanti allo scrivente prima ed alla Corte d'Appello di Colonia poi che anche per questo era del tutto inutile fornire il campione B (cfr. l'istanza allo scrivente del legale di IAAF del 27.01.2017, pagg. 4 e 5, ove testualmente si affermava che *“solo dal campione “A” è possibile estrarre la quantità minima di liquido biologico necessaria per svolgere il test del DNA, ovvero 10 ml”* e si citava poi letteratura scientifica).

Non serve essere genetisti per sapere che il tema della conta delle cellule si pone nelle questioni inerenti la clinica (prelievi freschi e abbondanti) e non la genetica forense (quantità minime e tessuti biologici degradati).

Nella seconda “consulenza”, effettuata col prof. Tagliabracci, il perito, che secondo il prof. Pascali si era sottratto ad una *“autentica critica fra pari”*, viene ulteriormente degradato a ricercatore improvvisato che produce in proprio dati fasulli - evidentemente nella ingenua dabbennaggine degli altri consulenti di parte che hanno partecipato al contraddittorio avallando la produzione di tali dati - in quanto asseritamente smentiti dalla letteratura scientifica corrente:

- *“Il Dottor Lago non è un ricercatore di professione”* (pag. 4);
- *“Probabilmente il Dottor Lago affronta le proprie ricerche senza saperne abbastanza. Poiché non ha quel che si chiama “il polso” della letteratura corrente, alla fine dei suoi studi il dottor Lago non è in grado di confrontare i dati da lui prodotti con quelli della letteratura esistente”* (pag. 5);
- *“Le sperimentazioni del Dottor Lago partono da una incompleta informazione sul tema della ricerca; i dati che egli produce ed i metodi con cui egli li produce mancano di peer review (la discussione peritale non può minimamente paragonarsi a questo importante metodo di oggettivizzazione scientifica)”* (pag. 5);
- *“Il dottor Lago non confronta i propri dati con quelli che si possono trarre dalla migliore letteratura sull'argomento; egli usa invece i propri dati per produrre prove processuali”* (pag. 5);
- *“il confronto fra dati probatori e dati di riferimento ‘fatti in casa’ non ha fondamento scientifico nel significato che l'aggettivo correntemente ha”* (pag. 5);
- *“il perito di Bolzano fa uso per così dire uso di ‘privata scienza’ (o scienza personale) in una perizia penale”* (pag. 6);

- *“I processi non abbondano di esperti ricercatori, l'incongruità della situazione appena descritta non è stata percepita nel processo di Bolzano e purtroppo la nozione di sospetta 'anomalia' di un reperto probatorio-chiave è oggi introdotta negli atti di quel processo senza le adeguate verifiche e credenziali scientifiche. Con alcune conseguenze”* (pag. 6).

In altre parole, secondo i due “consulenti” il perito è un ciarlatano, i consulenti di parte che avevano partecipato al contraddittorio degli incompetenti, e il giudice un ingenuo che si è lasciato ingannare da dati “*fatti in casa*” e privi di validità scientifica in quanto in contrasto con l’opinione di una (fantomatica) letteratura corrente.

Al di là del carattere palesemente diffamatorio di queste affermazioni (per giunta commesso da due persone che non avevano titolo ad essere nominate come consulenti per il divieto di cui all’art. 225, co. 1, c.p.p. e di qui la ragione delle virgolette), nonché della spregiudicatezza di chi le ha proposte e di chi le ha fatte entrare nel processo con quelle modalità (il legale di WADA), quello che preme qui rilevarne è **l’assoluta falsità ideologica e la strumentalità al tentativo di frode processuale** che anche per il tramite di esse è stato perpetrato.

Innanzitutto è falso e diffamatorio parlare di dati “*fatti in casa*”: **tutti gli accertamenti peritali sono avvenuti grazie alle attrezzature all’avanguardia in dotazione al laboratorio del Ris di Parma**, che in questa materia non è secondo a nessuno e costituisce un orgoglio italiano nel mondo.

In tale laboratorio avvengono da tempo gli accertamenti peritali più complessi che hanno consentito di risolvere molti dei maggiori casi giudiziari non solo italiani degli ultimi anni, come anche, fra le altre, la vicenda di Elisa Claps ha dimostrato, ove le prove che hanno consentito di condurre alla condanna in Inghilterra del suo assassino sono state trovate proprio dal Colonnello Lago, laddove il primo perito, il prof. Pascali non solo aveva fallito ma aveva pure prodotto una perizia che una sentenza ha dichiarato parzialmente falsa.

Sarebbe bastato ai consulenti verificare le pubblicazioni effettuate dal dott. Lago su riviste scientifiche internazionali per rendersi conto (ove mai ve ne fosse stato bisogno) della falsità di queste affermazioni.

Sul *curriculum*, i titoli di studio, l’esperienza forense, la qualità delle pubblicazioni scientifiche e la reputazione professionale riconosciuta al perito Lago, colonnello dei carabinieri, biologo, dottore di ricerca in scienze forensi, comandante di uno dei più prestigiosi dipartimenti di investigazione scientifica e non solo a livello nazionale, francamente non c’è molto da commentare. I fatti, i processi affrontati, i casi risolti, i contraddittori sostenuti, gli articoli pubblicati e la professionalità riconosciuta parlano da sé. L’attacco personale ed i toni con cui viene condotto non fanno altro che squalificare chi ha bisogno di ricorrere a questi mezzucci, evidentemente non avendone di migliori.

È ideologicamente falso e diffamatorio parlare di “*scienza privata*” del perito: tutte le attività si sono svolte nel pieno contraddittorio con i consulenti (quelli nominati nel rispetto dell’art. 225 c.p.p. e che non si sono, o più esattamente non sono stati, sottratti al contraddittorio).

Basta confrontarle con quelle diametralmente opposte del consulente di IAAF, Prof. Emiliano Giardina (che a differenza dei consulenti di WADA, inclusi quelli nominati in precedenza, non si è mai sottratto al contraddittorio), giusto il quale *“La sperimentazione del Col. Lago che ribadisco è stata condotta con rigore scientifico e professionalità ...”*, per rendersi conto del fatto che le affermazioni dei professori Pascali e Tagliabracci sono ideologicamente false e diffamatorie.

Ricavare dati attraverso una rigorosa sperimentazione e nel contraddittorio tra le parti è, d'altronde, contrariamente a quanto farneticamente affermato dai due predetti “consulenti”, proprio la funzione tipica della perizia giudiziaria.

Se le ragioni che hanno spinto il prof. Pascali ad agire così sono state sopra esaminate, meno si comprende però perché il prof. Tagliabracci si sia lasciato trascinare in questa operazione.

Quel che è certo, però, è che i due consulenti, oltre a profondersi in una serie di affermazioni che si è dimostrato essere false e diffamatorie, hanno anche prodotto una tabella (allegato 2 della loro consulenza) i cui dati sono, con ogni probabilità, falsi o falsamente prospettati: un dato può infatti essere ideologicamente falso sia se inventato di sana pianta sia se prospettato in maniera tale da farlo apparire omogeneo agli altri con cui si pretende di confrontarlo.

Si è già detto che alcuni dei valori indicati in questa tabella sono statisticamente impossibili a meno che non si riferiscano ad un'altra scala di grandezza (o ad altro liquido fisiologico, quale il sangue o la saliva), scala che i “consulenti” omettono a bella posta di indicare proprio per far credere che si tratti di dati omogenei, cioè per ingannare il giudice.

Spetterà ovviamente al pubblico ministero, cui gli atti verranno a questo fine restituiti, accertare detta falsità, come pure lo scopo fraudolento per cui è stata posta in essere.

D'altronde la produzione di un atto ideologicamente falso di solito ha proprio lo scopo di ingannare per procurare a chi lo produce un ingiusto vantaggio: nella specie il vantaggio che i “consulenti”, il legale di WADA e WADA stessa si ripromettevano era quello, apertamente sbandierato nella memoria e nella consulenza di parte prodotte fuori dal contraddittorio, di inficiare i risultati della perizia e, in particolare, di cercare di minare il dato relativo all'anomala concentrazione di DNA riscontrata nell'urina prelevata ad Alex Schwazer l'1.01.2016.

**Qui, però, oltre alla mera falsità ideologica di questi dati** (che come detto dovrà essere accertata in separata sede) **vi è qualcosa di più: questa tabella di dati**, che come detto i “consulenti” si sono ben guardati dall'inserire direttamente nel testo della consulenza (la cosa non è affatto casuale a parere di chi scrive), **è stata allegata a corredo degli artifici logici** che sopra sono stati in parte riportati e **che mirano sostanzialmente a contrapporre quanto accertato dal perito con quanto emergerebbe da una, in realtà inesistente, opinione corrente della comunità scientifica.**

Come si è visto i due “consulenti” hanno espressamente affermato, senza remore di sorta, che il perito *“non ha quel che si chiama “il polso” della letteratura corrente, al-*

*la fine dei suoi studi il dottor Lago non è in grado di confrontare i dati da lui prodotti con quelli della letteratura esistente” (pag. 5) e che “Il dottor Lago non confronta i propri dati con quelli che si possono trarre dalla migliore letteratura sull’argomento”.*

**Queste affermazioni sono gravissime non solo in quanto ideologicamente false ma anche e prima ancora in quanto contrappongono i dati della perizia (in primis quello sulla concentrazione del DNA di Alex Schwazer nell’urina dell’1.01.2016) a dati che i due consulenti hanno, essi sì, creato in casa e che vengono poi spacciati come “letteratura corrente”.**

Esse cioè non vanno considerate solo isolatamente ma anche nel loro insieme come complesso di artifici logici e dati falsi finalizzati a realizzare una frode processuale.

Basti considerare il fatto che in realtà nella letteratura scientifica non vi è alcuno studio, se non quello condotto per la prima volta proprio dal perito in questo procedimento, sulla concentrazione del DNA nelle urine: **la sbandierata opinione corrente in letteratura che si pretende di contrapporre all’anomala concentrazione emersa dalla perizia semplicemente non esiste!**

Anzi, proprio perché in letteratura non esisteva alcuna opinione in merito alla concentrazione del DNA nell’urina è stato necessario condurre una sperimentazione in proposito e questo i due “consulenti” lo sanno benissimo, ma l’artificio logico era loro necessario, in mancanza di argomenti veri, per cercare di inficiare il risultato della perizia.

Essi estrapolano i dati – non si sa come e fuori, essi sì, da qualsivoglia confronto (*peer review*) oltre che dal contraddittorio processuale – da una serie di articoli che citano, volutamente, in maniera del tutto incompleta e che, come essi sanno bene, concernevano tutt’altri ambiti di ricerca.

Siamo quindi in presenza di una vera e propria frode processuale che ha già sortito l’effetto di sollevare dubbi al Pubblico Ministero che ha parlato genericamente di “*opacità*” e ha virgolettato l’aggettivo “*anomala*”, laddove dalla perizia è, invece, incontrovertibilmente emerso che la concentrazione del DNA presente nell’urina di Alex Schwazer dell’1.01.2016 era palesemente anomala non solo perché centinaia di volte superiore a quella riscontrata negli altri campioni prelevati al medesimo dal perito e a quelli della media della popolazione, ma anche notevolmente superiore a tutti gli altri valori riscontrati inclusi quelli estremi, cioè del tutto al di fuori della curva di distribuzione in cui, graficamente, si distribuiscono questi valori.

Ove questo sospetto, che come detto è fondato su una serie di elementi gravi precisi e concordanti, dovesse trovare conferma, del falso, della diffamazione e della frode processuale, oltre ai due “consulenti”, dovrà essere chiamato a rispondere anche il legale di WADA, che detti atti ha introdotto nel processo e lo ha fatto, guarda caso, a contraddittorio ormai concluso, quando si sperava che più nessuno avrebbe controllato.

Non esistendo alcuna opinione corrente da contrapporre a quanto emerso dalla perizia i “consulenti” di WADA ne hanno creato una ad arte creando o taroccando i dati.

In realtà l’unico dato che hanno da contrapporre è quello che emerge dalla citata analisi di Losanna, cui, non a caso, dedicano ampio spazio e proprio nella parte conclu-

siva della perizia.

L'inconsistenza e l'inattendibilità di questo dato sono state dimostrate dal perito e ampiamente illustrate in precedenza, ma la prova definitiva della sua assoluta inconsistenza ci viene proprio dalla consulenza di Pascali e Tagliabracci, laddove per fondare la credibilità di tale dato devono ricorrere ad argomenti che nulla hanno di scientifico o, peggio, ricorrere ai propri dati costruiti ad arte e ad un documento (la citato nota / auto-certificazione del prof Castella del 29.10.2020) trasmesso al legale di WADA ad incidente probatorio concluso.

Ecco un campionario degli argomenti ed artifici logici utilizzati a tal fine:

- *“Wada fa produrre il documento in incidente probatorio proprio perché ritiene che esso dica qualcosa di importante”*: in realtà, come si è visto, il documento è stato prodotto appena all’udienza del 12.09.2019 in cui si pensava che l’incidente probatorio sarebbe stato chiuso, onde non dar modo al perito di prendere compiutamente posizione su di esso;
- *“La parte più importante di quel documento è il dato 14.013 pg/ $\mu$ l”*: quindi come si è arrivati a quel dato non conta nulla e nemmeno la scala di riferimento!
- ***“La credibilità del documento è nel valore del dato stesso e nella credibilità di chi lo ha prodotto e non nel rispetto di altra formalità peritale”!***
- *“Wada ha affidato l’esame di quantizzazione ad un ottimo laboratorio di genetica (il centro universitario di medicina legale di Losanna) ed il documento è firmato da un ricercatore di prim’ordine ...”*: si cerca cioè di validare il dato non secondo il metodo scientifico, che i due “consulenti” hanno decantato per pagine e pagine per affermare che il perito non lo avrebbe seguito (sin dal titolo della prima consulenza Pascali, recante *“sulla fondatezza scientifica delle tre relazioni peritali redatte dal dott. Giam-pietro Lago ...”*), ma unicamente sulla base della reputazione di cui godono il laboratorio di Losanna e quel ricercatore (non diversamente dal Tribunale della Santa Inquisizione che contrapponeva alle tesi di Galileo la reputazione dei testi sacri e quella di Aristotele: ma eravamo nel 1633 e il metodo scientifico, portato dallo stesso Galileo, non si era ancora affermato e per giunta Galilei non aveva offerto prove definitive);
- *“il dato quantitativo espresso nel documento – inutile dirlo – non si discosta affatto dai dati della letteratura che abbiamo appena ricordato”*: è la famosa opinione corrente in letteratura di cui i “consulenti” WADA avevano sì apoditticamente affermato l’esistenza, ma senza alcuna indicazione di dati, se non poi, nella tabella elaborata dagli stessi ed inserita come allegato 2, ma senza alcun documento a supporto. Si pretende così di corroborare il dato monco con dati costruiti *ad hoc*, resi per giunta di difficile verifica proprio per l’assenza di riferimenti (non solo non si allegano gli articoli, ma non viene neppure indicata la rivista sulla quale sarebbero stati pubblicati e la pagina ove il dato emergerebbe);
- Le lacune evidenziate dal perito, che inficiano alla radice l’analisi di Losanna, vengono *tout court* sminuite dai due “consulenti” non già sulla base di precise e puntuali controdeduzioni scientifiche, ma unicamente come *“rilievi privi di significato”* e

*“argomenti che sono quasi tutti irrilevanti”* (pag. 17):

- L'argomento, da solo dirimente, della mancanza della scala di grandezza di riferimento viene bollato come *“errato”* (pag. 17), salvo poi precisare (solo a fondo pagina) che il dato di 4 ml, indicato dai “consulenti” WADA, emergeva solo allora da un documento da essi stessi prodotto in giudizio per la prima volta (e mai trasmesso al perito): *“Il laboratorio WADA ha controllato quei dati e ne possiede una buona registrazione, come dimostrano i seguenti excerpta di un documento che abbiamo consultato e che è integralmente allegato (allegato 4) a questo scritto”*. Naturalmente i consulenti si sono ben guardati dal dire che questo documento non era la *“buona registrazione”* di cui affermano, ma non documentano, l'esistenza, ma solo la già menzionata nota datata 29 ottobre 2020, a firma del dott. Castella del laboratorio di Lonsanna, trasmessa via *e-mail* all'avvocato Consonni, legale di WADA, in cui il tecnico affermava, ora per allora, a tre anni di distanza dall'analisi, quale fosse il volume di riferimento.

\*

### 4.3 RIASSUMENDO.

Riepilogando quanto sin qui osservato nel presente procedimento abbiamo assistito ad una serie impressionante di artifici e dichiarazioni false finalizzati dapprima a non consegnare il campione B o a limitare a 6 ml la quantità di urina da consegnare al perito, adducendone l'inutilità perché secondo la letteratura scientifica corrente sarebbero occorsi almeno 10 ml, poi a consegnare una provetta diversa, contenente guarda caso 6 ml, quindi a coprire il precedente falso, infine ad inficiare i dati emersi dalla perizia.

Già nelle memorie inviate a questo Tribunale nel gennaio 2017, per indurre lo scrivente a modificare la propria ordinanza che disponeva l'acquisizione di entrambi i campioni d'urina contenitori inclusi, il legale di IAAF ed il suo consulente avevano affermato (deve presumersi in assoluta buona fede perché *altri* avevano fornito loro quel dato) che nel campione B vi erano appena 6 ml di urina, circostanza rivelatasi falsa all'atto della consegna dei campioni al perito (7.02.2018), ove si accertava che, invece, ve n'erano ben 18, in quanto versando i 6 ml autorizzati dalla Corte d'Appello di Colonia in una nuova aliquota ne rimaneva una quantità pari a circa il doppio nel campione originale.

Si è dimostrato che non può essersi trattato di una svista e che la quantità indicata non era affatto casuale ma esattamente quella contenuta nella seconda provetta, non sigillata e già scongelata, che il dott. Hans Geyer, responsabile del laboratorio, aveva cercato di consegnare al perito, una provetta la cui esistenza era emersa *solo* nelle opposizioni alla rogatoria internazionale presentata alla Corte d'Appello di Colonia (e non nelle istanze in precedenza inviate allo scrivente).

La consegna di un *aliud pro alio* non era un'iniziativa estemporanea ma programmata e ciò benché il campione B sia proprio quello normativamente posto a tutela dell'atleta.

Per non consegnare questo campione e per ingannare ulteriormente la Corte



d'Appello di Colonia si era affermato che i campioni dovessero essere conservati *in loco* in vista di futuri eventuali cause civili e si era ottenuto, attraverso pressioni sul laboratorio di Colonia, che hanno coinvolto il legale di IAAF Ross Wenzel e il responsabile *anti-doping* Thomas Capdevielle, come eloquentemente dimostra il carteggio prodotto dalla difesa (mail *hackerate* dai russi), ad ottenere da questo dapprima lo stoccaggio a lungo termine dei campioni e poi il deposito di una memoria difensiva in cui il medesimo (Istituto di Biochimica di Colonia) si allineava *in toto* alla posizione di IAAF.

La falsa dichiarazione sulla quantità, che la perizia aveva incontrovertibilmente dimostrato, veniva poi coperta da un'altra in cui si adduceva un errore, del tutto inverosimile, legato al fatto che il campione era scongelato: il perito ha chiarito (senza che ciò sia mai stato smentito) che per un tecnico di laboratorio un errore del genere (sottostima di 2/3) è semplicemente impossibile, sicché l'errore colposo nella stima è del tutto inverosimile.

Allorché, nonostante il piccolo quantitativo di urina consegnato al perito attraverso le frodi di cui sopra, questi è riuscito ad effettuare l'analisi genetica ed incidentalmente è emerso il dato dell'enorme concentrazione del DNA nei predetti campioni, WADA si è incaricata di cercare di smontare detto dato attraverso ulteriori artifici.

Il primo è consistito nel presentare, guarda caso aspettando sino all'udienza in cui si doveva chiudere l'incidente probatorio in modo da non dare al perito la possibilità di prendere posizione e alla difesa di replicare, l'analisi effettuata a Losanna nell'ottobre 2017 da cui emergeva, o perlomeno così veniva dichiarato, un valore varie volte superiore a quello emerso in perizia, per usare le parole del direttore affari legali di WADA, Julien SIEVEKING.

Questo dato, riferito dal dott. Castella, non era in alcun modo documentato neppure nella quantità da cui si era partiti per determinarlo.

Per spiegare le ragioni di quest'analisi genetica e corroborarne il risultato, all'udienza dell'11.12.2019 si produceva una nota redatta il giorno precedente dal predetto Julien SIEVEKING in cui si adduceva che l'analisi era stata condotta per accertare la notizia, asseritamente emersa nel maggio 2017, su un presunto scambio di provette in occasione di una gara di marcia svoltasi sette anni prima, l'1.05.2010. L'analisi genetica sarebbe perciò servita a comparare il DNA degli atleti potenzialmente coinvolti.

A prescindere dalla veridicità di questa ricostruzione, contestata dalla difesa dell'indagato che ha prodotto documenti relativi ad un marciatore norvegese che paiono smentirla, è interessante notare come SIEVEKING anziché fornire tutti i dati chiesti dallo scrivente nell'ordinanza del 16.10.2019 e in primo luogo la scala di riferimento (cioè la quantità di urina da cui si era partiti), adducesse altri dati, a propria volta non documentati, che, a suo dire, dovevano far apparire del tutto normale il valore di 14.013 pg/μl.

Si affermava, infatti, che il laboratorio di Losanna avrebbe riscontrato una variabilità della concentrazione del DNA tra 0 e 25.780 pg/μl, senza però in alcun modo documentare questo dato e limitandosi ad affermare che esso sarebbe stato comunicato al perito con una nota del 18.06.2018. In luogo di detta nota si allegava, però, una comunica-

zione del laboratorio di Losanna allo stesso Sieveking del 18.05.2018 munita di traduzione in italiano, ma guarda caso priva, sia nell'originale che nella traduzione, della seconda pagina.

Lo stesso legale di WADA smentiva questa asserita comunicazione al perito nella memoria d.d. 14.02.2020, adducendo di aver prodotto lui il documento all'attenzione del Tribunale "*e dunque del Col. Lago*" (che quindi mai aveva avuto comunicazione diretta) in data 26.09.2018, nota di cui però non si rinviene traccia agli atti (e non risulta dall'indice generale), sicché questo dato sbandierato da WADA non risulta essere stato mai documentato.

Peraltro, come si è visto in precedenza, le uniche indicazioni a supporto di questo dato, a pag. 25 della predetta memoria ("*Lo studio rilevava che la variabilità della concentrazione di DNA in campioni prelevati anche al medesimo soggetto, è legata anche a numerosi fattori esogeni quali il livello di idratazione, l'ora del prelievo, le attività svolte dal soggetto, la quantità di urina espulsa ...*") rimandano allo stesso documento allegato alla nota di SIEVEKING (in luogo dell'asserita comunicazione al perito) e cioè alla nota inviata allo stesso SIEVEKING il 18.05.2018 dal Laboratorio di Colonia (cfr. foglio 1100: "*esistono altre fonti di variazione (...) come (...) l'ora del giorno in cui è stata effettuata la raccolta dei campioni, la quantità di liquido bevuto dal soggetto, il numero di minzioni, l'attività della persona, lo status clinico, ecc.*"), di cui, per ragioni rimaste ignote, è stata intenzionalmente omessa, sia nell'originale che nella traduzione, la pagina 2.

Si tratta quindi di dati ed informazioni che sono rimasti totalmente autoreferenziali e non documentati, laddove una variabilità della concentrazione del DNA nell'urina fino a 25.780 pg/μl, pare smentita in radice dall'analisi statistica autonomamente elaborata dal perito e dal prof. Corradi dell'Università di Firenze.

Ciò rende questo dato di per sé sospetto e l'autoreferenzialità, cioè l'impossibilità di verificare e vagliare scientificamente queste informazioni, ovviamente non fuga neppure quello che era stato lo sconcerto iniziale di fronte ad un valore sulla concentrazione del DNA (o addirittura ad una serie di dati ove un tale studio davvero esista, cosa di cui, a questo punto, appare lecito dubitare) emerso mesi prima che la questione dell'anomala concentrazione di DNA presente nell'urina prelevata all'indagato l'1.01.2016 venisse alla luce (ottobre 2017, laddove le provette sono state consegnate al perito appena il 7.02.2018).

Che WADA abbia svolto un'analisi genetica comparativa è possibile, anche se strano che ciò avvenisse nell'ottobre 2017 a distanza di ben 7 anni e mezzo dalla competizione sportiva (1 maggio 2010) su cui si stava, asseritamente indagando, ma se così fosse perché non documentare quanto si affermava?

Se c'è un'analisi che attesta una concentrazione inverosimile su cui lo scrivente ha chiesto precise e dettagliate informazioni, a cominciare dalla scala di riferimento, perché non fornire queste informazioni?

Se c'è uno studio del laboratorio di Losanna che attesta una variabilità da 0 a 25.780 pg/μl perché non citarlo in tutti i dettagli nella stessa memoria in cui se ne af-

ferma l'esistenza o non allegarlo alla stessa?

Come detto nella memoria in questione si asserisce che lo studio in questione sarebbe stato rassegnato all'attenzione dello scrivente il 26.09.2018 ma nessun deposito risulta avvenuto in quella data o in quel torno temporale e pur avendolo cercato tra le migliaia di pagine degli atti processuali non se ne rinviene traccia.

Non sarà che questo fantomatico studio è del tutto fasullo ed è stato indicato unicamente nel tentativo di far apparire veritiero il dato, del tutto inverosimile tanto più ad un anno e 4 mesi dal congelamento, di 14.013 pg/ $\mu$ l che emergerebbe dall'analisi di Lonnanna sul campione del 27.06.2016?

Sul punto indagherà il pubblico ministero.

Se forte è il sospetto che si sia cercato di coprire un dato fasullo con altri dati fasulli questo sospetto diviene ancora più forte se analizziamo la "consulenza" dei professori Pascali e Tagliabracci, guarda caso incaricati il primo (in violazione dell'art. 225, co. 1, c.p.p.) al termine dell'udienza del 14.09.2020 quando lo scrivente stava per accingersi a dichiarare chiuso l'incidente probatorio ed il secondo ancora più tardi (senza il deposito di alcun atto formale di nomina) in modo da eludere ogni contraddittorio.

Detta "consulenza", come si è dimostrato, e la memoria cui è allegata, contrappongono falsamente una inesistente letteratura corrente ai dati della perizia, senza però riportare alcun dato oltre a quelli già indicati.

Per corroborare la contrapposizione artificiosamente istituita tra una inesistente letteratura corrente sulla concentrazione del DNA nell'urina e il dato sulla concentrazione dell'urina di Schwazer dell'1.01.2016, emerso come oggettivamente anomalo dalla perizia del Colonnello Lago e dall'analisi statistica del prof. Corradi, essi allegavano unicamente una tabella da loro stessi elaborata (allegato 2).

Questa tabella fa generico riferimento a studi scientifici di cui si indica unicamente il presunto autore e l'anno ma non l'oggetto dello studio e la rivista su cui è stato pubblicato e la pagina ove il dato sarebbe indicato. Men che meno vengono allegati i singoli articoli richiamati, sicché trattasi di dati, ancora una volta, del tutto autoreferenziali.

Per giunta alcuni dei valori di concentrazione riportati, che gli autori ci dicono essere stati tratti direttamente dagli articoli o da essi calcolati senza neppure precisare quando ricorra l'una o l'altra ipotesi, sono talmente elevati da apparire palesemente inverosimili: concentrazioni medie di oltre 58.000 pg/ $\mu$ l con punte di oltre 254.000 pg/ $\mu$ l sono quelle che, stando a quanto rilevato dal perito, ci si attende di trovare nel sangue o nella saliva, ma non certo nell'urina.

L'assurdità di questi dati, alla luce dell'analisi statistica elaborata dal prof. Corradi, la mancata allegazione degli articoli scientifici da cui questi dati sarebbero stati tratti e il modo con cui sono stati prodotti, senza indicare la scala di riferimento e senza riportarli nel corpo della consulenza ma come mero allegato (che diviene allegato dell'allegato, visto che la consulenza è allegata alla memoria), rende assai verosimile che si tratti di dati falsi o artatamente prospettati (ad esempio dati che non si riferiscono a orina intera ma ad un precipitato o che si riferiscono ad una diversa scala di grandezza).

Il sospetto è ulteriormente corroborato dal fatto che questi presunti dati sono stati prodotti unicamente con una memoria inviata al pubblico ministero a contraddittorio ormai concluso, quando si sperava che nessuno avrebbe più controllato, ove l'assenza di riferimenti precisi rende ogni controllo ancor più arduo.

Come se ciò non bastasse, si cercava *in extremis* di rafforzare il dato di Losanna (14.013 pg/ $\mu$ ), già giudicato inattendibile dal perito per le gravi lacune evidenziate a cominciare da quella primaria della scala di riferimento, adducendo che il perito si era sbagliato e che questo dato era stato in realtà fornito, quando invece il dato veniva allegato per la prima volta proprio alla "consulenza" dei professori Pascali e Tagliabracci e non era mai stato visionato dal perito.

Il dato in questione non emergeva però dal documento originale dell'ottobre 2017 ma da una dichiarazione scritta del dott. Castella che ha la stessa data della "consulenza" (29.10.2020): si tratta quindi di una testimonianza prodotta fuori contraddittorio ed a distanza di oltre tre anni dall'analisi in questione, avvenuta a Losanna nella prima decade di ottobre del 2017.

Curioso sarebbe conoscere come, visto che dalla documentazione prodotta in giudizio questo dato non emerge, il dott. Castella, e per giunta a distanza di tre anni, lo ricavi senza dubbio alcuno. Da qualche documento che questo giudice, il perito e le parti non hanno avuto il piacere di ottenere o da un ricordo che avrebbe del prodigioso (tanto più se si considera che, in quell'occasione, sarebbero stati analizzati i campioni d'urina di tanti altri atleti che avevano preso parte alla marcia dell'1.05.2010)?

Si è quindi palesemente cercato di cancellare l'anomalia emersa in perizia, non già attraverso studi statistici che ne dimostrassero la non correttezza, ma attraverso una serie di dati falsi o artatamente prospettati, emersi da presunti studi che non sono stati mai documentati da WADA e dai suoi consulenti.

Alla luce di tutto questo appare più che evidente che siamo in presenza di un castello di carte costruito ad arte per ingannare.

Prima si è cercato di impedire la perizia sul campione B, poi si è cercato di consegnare una provetta diversa, quindi di inficiare i risultati della perizia e non si è esitato a ricorrere a dichiarazioni false, a dati falsi o artatamente presentati, e ad artifici per trarre in inganno il giudicante, cioè a vere e proprie frodi processuali.

Le ipotesi alternative alla manipolazione per spiegare l'anomala concentrazione del DNA riscontrato nell'urina dell'indagato prelevata l'1.01.2016 si sono rivelate del tutto inverosimili mentre la manipolazione offre, come si è visto, una spiegazione assolutamente convincente di quanto riscontrato: addizionando all'urina di Schwazer altra urina dopata, eventualmente depurata del DNA, ove proveniente da altro soggetto, mediante semplice esposizione ai raggi UVA, e poi, riequilibrando la diluizione così creata mediante concentrazione dell'urina, per esempio tramite riscaldamento ed evaporazione dell'acqua onde ri-concentrare il testosterone ed i suoi metaboliti, si sarebbe ottenuta la positività del campione, ma finendo però per concentrare anche tutto il resto incluso il DNA, che è proprio quanto riscontrato dal perito.

La manipolazione oltre a costituire l'unica spiegazione verosimile della concentra-

zione riscontrata, risultava inoltre notevolmente agevolata dalla non anonimità dei campioni (scrivere Racines sulla provetta era come scrivere Alex Schwazer) e dal sostanziale aggiramento della catena di custodia, come si evidenzierà (*in primis* per la presenza, accertata dal perito, di provette non sigillate all'interno del laboratorio di Colonia, quale quella che il dott. Geyer cercò di consegnare al perito in luogo dell'urina contenuta nell'originale campione B).

Venendo meno la catena di custodia, solo documentalmente garantita (cioè solo nella forma ma non nella sostanza), viene meno l'insieme, nutrito, di presupposti di garanzia che la stessa catena dovrebbe assicurare.

L'impressionante serie di fatti sopra esaminati ed i reati che si sono evidenziati costituiscono altrettanti indizi, gravi, precisi e concordanti, a sostegno di quest'ipotesi per la quale sussiste, come si dirà più oltre, anche un preciso e fortissimo movente.

Solo una posta così alta, quale la necessità di celare la manipolazione commessa e di coprire quanti vi furono invischiati, può spiegare come enti che dovrebbero combattere il *doping* e garantire il mondo dello sport, atleti compresi, siano ricorsi alle nefandezze sopra esaminate.

\*

#### **4.4 ULTERIORI OSSERVAZIONI DEI CONSULENTI DI PARTE**

##### **4.4.1 Asserita integrità della catena di custodia del campione B e susseguente asserita impossibilità / irragionevolezza della manipolazione.**

Nella sua consulenza il prof. Giardina, per conto di IAAF, ha formulato alcune osservazioni volte a smentire l'ipotesi della manipolazione della provetta.

Egli afferma, giustamente, (e lo ha fatto già in udienza, nel rispetto del contraddittorio, a differenza dei "consulenti" WADA) che l'elemento probatorio dirimente per aprire la strada ad una tale possibilità è l'integrità della catena di custodia.

Se la catena di custodia del campione B è integra – questo è il succo del suo ragionamento – come può affermarsi che esso sia stato manipolato?

La tesi prova troppo perché vi sono diversi e precisi indizi del fatto che anche la catena di custodia del campione B non fosse affatto integra.

Già il fatto stesso di distinguere tra catena di custodia del campione A e catena di custodia del campione B è logicamente erroneo: A e B sono due aliquote dello stesso prelievo di urina affidato al medesimo laboratorio (e già questo la dice lunga sull'autoreferenzialità di WADA e IAAF e sull'inadeguatezza del sistema che non da reali garanzie agli atleti) e non vi è alcuna ragione logica per distinguere due diverse catene di custodia.

Il campione A non era stato risigillato e anche quell'urina presentava una concentrazione molto elevata, anche se pari a circa 1/3 di quella del campione B.

Lo stesso campione B presentava evidenti e assai gravi irregolarità.

Lo stesso prof. Giardina aveva infatti comunicato, non certo perché intendesse di-

chiarare il falso ma perché così gli aveva indicato la sua committente IAAF, che esso conteneva appena 6 ml di urina.

Il perito ha constatato direttamente e documentato che versati 6 ml da detto campione, come aveva disposto la Corte d'Appello di Colonia in risposta alla rogatoria dello scrivente GIP, ne rimanevano circa il doppio nel contenitore originale, che dunque ne conteneva 18 ml e non 6 ml come, invece, dichiarato.

Una tale, così significativa, discrepanza tra dato dichiarato e dato reale costituisce di per sé un evidentissima anomalia, anomalia che ben si spiega nel tentativo di IAAF di ingannare lo scrivente GIP prima e la Corte d'Appello di Colonia poi, affinché non autorizzasse la consegna del campione B.

Non meno anomala, d'altronde, è la spiegazione (palesamente priva di qualsiasi credibilità, come rimarcato dal perito) fornita per tentare di accreditare la tesi di un mero errore di stima del laboratorio di Colonia.

Il tentativo di bloccare la consegna del campione B, ulteriormente confermato anche dalle famose *mail* captate da sedicenti *hackers* russi, è anch'esso un'evidente e significativa anomalia visto che la stessa IAAF afferma, nella memoria da ultimo depositata, che proprio il campione B è posto a garanzia dell'atleta e ciò dovrebbe valere, a più forte ragione, laddove, come nel caso in oggetto, si stia cercando di verificare se vi sia stata manipolazione del campione, come da sempre dichiarato dall'atleta.

Ma la più grave ed evidente anomalia della catena di custodia in generale e di quella del campione B in particolare è rappresentata dalla misteriosa provetta *non sigillata* che il direttore del laboratorio di Colonia ha tentato di consegnare al perito il 7.02.2018, asserendo che provenisse dal campione B, e che lo stesso consulente di IAAF, prof. Giardina, ha, nella sua onestà intellettuale, riconosciuto in udienza essere del tutto irricevibile.

L'esistenza di una tale provetta contenente, questa sì (guarda caso) 6 ml, era emersa dall'atto di opposizione presentato da IAAF alla Corte d'Appello di Colonia per bloccare la richiesta di consegna dei campioni d'urina, inviata dallo scrivente a mezzo di rogatoria internazionale.

È possibile, lo si ribadisce qui per onestà intellettuale, che detto campione d'urina provenisse effettivamente dalla controanalisi del campione B effettuata nel luglio 2016, ma il fatto che non se ne fosse parlato prima e soprattutto il fatto che essa - che si asserisce far parte del campione posto a garanzia dell'atleta - non fosse stata risigillata, fosse stata pre-scongelata e presentata poi al perito *in luogo* del campione originale costituisce una violazione gravissima della catena di custodia.

Il fatto stesso che non fosse stato garantito l'anonimato dell'atleta, reso riconoscibilissimo dall'indicazione del paese di provenienza (Ratschings – Racines), ove basta indicare in *google* "atleta Racines" e compare la foto di Alex Schwazer, e che una parte del campione conservato a sua garanzia fosse "libero", in quanto non sigillato, rendeva possibile e tecnicamente non complessa la manipolazione.

Ciò a più forte ragione se si considera un dato offerto dalla stessa difesa dell'indagato e mai smentito né da WADA né da IAAF: **le provette allora in uso, pro-**

**dotte dalla ditta svizzera Berlinger, erano agevolmente manipolabili ancorché sigillate.**

La Difesa ha articolato la dimostrazione di questa tesi in 4 punti (pag. 3 della memoria depositata il 10.11.2020) che riportiamo:

1. Il rapporto Mc Laren “*dimostra in dettaglio la manomissibilità dei flaconi*” e “*l’effrazione di un flacone (...) comporta, tutt’al più, microscopiche scalfitture visibili solo a un occhio esperto e con la lente d’ingrandimento*” (pag. 4);
2. La stessa ditta costruttrice Berlinger aveva dovuto ammettere la manomissibilità in un comunicato stampa;
3. Persino il laboratorio di Colonia con una nota che “*ha inoltrato alla WADA pochi giorni prima della consegna dell’urina al Colonnello Lago (...) ha segnalato che anche i nuovi flaconi della Berlinger erano manomissibili*”;
4. WADA aveva poi effettuato un comunicato stampa in cui riportava la segnalazione della ditta Berlinger e si scusava con gli atleti.

Nessuna di queste quattro affermazioni risulta essere stata smentita dalle controparti e del resto esse poggiano su documenti ufficiali, che hanno avuto anche risonanza mediatica<sup>2</sup>, difficilmente smentibili.

Nella specie lo scrivente aveva chiesto la consegna del contenitore ma la strenua opposizione di IAAF, WADA e (dopo le indebite pressioni operate dall’avv. Wenzel di IAAF) anche il laboratorio di Colonia / Istituto di Biochimica ha impedito l’accoglimento di questa richiesta, sicché non è stato possibile periziare se il contenitore fosse integro.

Vale anche in relazione a questo aspetto il **principio di vicinanza della prova**, principio di diritto fondamentale, immanente al nostro ordinamento e più volte riconosciuto dalla Suprema Corte anche nel suo più alto consesso (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. Un. 13533/2001 del 6.04.2001), che consente di porre la mancata prova di un fatto a carico di chi di quel mezzo di prova disponeva e non lo ha presentato.

Questo principio vale a più forte ragione in ambito penale ove il diritto di difesa è addirittura presidiato da norme di rango costituzionale che lo configurano come “*diritto inviolabile*” e perciò incomprimibile: “*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*” (art. 24, co. 2, della Costituzione).

In questo procedimento abbiamo assistito ad un’impressionante serie di artifici, laddove nell’opporsi alla rogatoria internazionale, si sbandierava innanzi alla Corte d’Appello di Colonia la necessità di conservare a Colonia i campioni, in vista di fantomatiche future cause civili (poi smentite dalla dichiarazione giusta la quale i campioni

---

<sup>2</sup> Cfr. a mero titolo esemplificativo un articolo comparso su La Gazzetta dello Sport il 30.01.2018 dal titolo “*Le nuove provette sono manipolabili. C’è un’inchiesta*”, in cui si citavano fra l’altro l’ex presidente del laboratorio di Mosca, accreditato WADA, Grigory Rodchenkov e l’inchiesta televisiva del primo canale tedesco (ARD) del giornalista investigativo Hajo Seppelt. Vi si afferma apertamente che “*le provette dei nuovi kit per i controlli antidoping ... (fornite sin da Sidney 2000 dall’azienda produttrice svizzera Berlinger), una volta congelate, siano con estrema facilità manualmente apribili*”.

positivi vengono distrutti a breve dopo le controanalisi), si dichiarava il falso sul quantitativo di urina contenuto nel flacone B per indurre la Corte a non consegnarlo, si giustificava poi il falso con una dichiarazione falsa e si tentava, nonostante il provvedimento della Corte d'Appello di Colonia di consegnare al perito un *aliud pro alio*: la famosa provetta non sigillata asseritamente proveniente dal campione B.

Si è scoperto, poi, attraverso le *mail* intercorse fra Thomas Capdeville, capo dell'*antidoping* di IAAF e Ross Wenzel, legale IAAF a Losanna, e tra questi e Hans Geyer (il direttore del laboratorio di Colonia) aventi come oggetto "*Italian criminal proceedings- Alex Swazer*", che vi erano state fortissime pressioni sul laboratorio di Colonia (che aveva ricevuto persino istruzioni sullo stoccaggio a lungo termine delle provette, peraltro vincolate da sequestro) e sul suo legale (avv. Sartorius) perché si schierrasse dalla parte di IAAF, cosa puntualmente avvenuta.

A fronte di questa evidente frode processuale è stato di per sé un enorme successo ottenere, dopo circa un anno di interlocuzioni e resistenze, la consegna di 6 ml del campione B, quel campione che, per usare le parole del legale di IAAF "*funge da garanzia per l'atleta*" (pag. 3 della memoria depositata il 26.10.2020). Non è stato invece possibile periziare il contenitore perché a fronte delle opposizioni proposte da IAAF, WADA e (su pressione di IAAF) anche dall'Istituto di Biochimica, la Corte d'Appello di Colonia ha rigettato la richiesta.

**Per il principio di vicinanza della prova, quindi, non è consentito a IAAF e WADA, che, come provato documentalmente, hanno impedito di accertare se il contenitore presentasse segni di effrazione, invocarne l'integrità e con essa l'integrità della catena di custodia. Neppure il consulente di parte, dott. Pieraccini, poté verificarlo in sede di controanalisi** (a dimostrazione del fatto di come *non* funzioni la pseudo garanzia per l'atleta).

Men che meno è corretto invocare la perizia per affermare l'integrità della catena di custodia: sin dal primo elaborato peritale **il perito ha rilevato che la catena di custodia è in ordine solo sulla carta ma non nella realtà**. Vi è cioè solo una parvenza di regolarità del tutto smentita dalla situazione fattuale riscontrata (il caso della provetta scongelata e non sigillata che si pretendeva di consegnare al perito è d'altronde più che emblematico di tale situazione).

Egli ha, poi, più volte ribadito questo concetto in tutte le udienze in cui si è discusso degli elaborati peritali, inclusa quella del 14.09.2020.

**D'altronde che catena di custodia è quella in cui a) l'atleta al quale il campione d'urina si riferisce è immediatamente riconoscibile, b) vi sono aliquote d'urina non sigillate e perciò stesso liberamente utilizzabili da quanti vi abbiano accesso, c) anche i campioni sigillati possono essere agevolmente manomessi lasciando tracce che solo una perizia potrebbe accertare (che sul punto è stata preclusa dall'ostruzionismo di WADA e IAAF), e d) non vi è alcuna reale garanzia per l'atleta, visto che tutte le aliquote sono custodite nel medesimo laboratorio e nessuna è preservata in luogo terzo?**

**Come se questo non bastasse la Difesa ha documentato che:**



1. Il verbale della consegna del campione di urina di Alex Schwazer prelevata l'1.01.2016 al laboratorio di Colonia era ideologicamente falso in quanto attestava falsamente che l'ispettore Dennis Jenkel della GQS avesse personalmente consegnato a mano detto campione la mattina del 2.01.2016, laddove lo stesso Jenkel ha reso dichiarazione scritta del 4.08.2016 prodotta innanzi al TAS di Losanna in cui dichiarava che aveva lasciato il campione nel frigo della GQS a Stoccarda alle 15:00 dell'1.01.2016. La consegna a Colonia era stata poi effettuata dal padre del titolare della GQS, impiegato come corriere della stessa società. Fino al mattino successivo, quindi, il campione in questione, ben identificabile dall'indicazione della sua provenienza è rimasto per molte ore negli uffici della GQS a Stoccarda, cui, stando alla stessa dichiarazione di Jenkel, avevano accesso tutti gli impiegati della ditta (*"Only the employes of GQS have the key to open the GQS office"*). Non è cosa da poco. Quanti erano questi dipendenti? Persino gli addetti alle pulizie avevano le chiavi?).
2. Anche il documento redatto dal laboratorio di Colonia in relazione alla catena di custodia interna al laboratorio del suddetto campione (*"Sample bottle laboratory internal chain of custody Sample A 3959325"*) è ideologicamente falso nella parte in cui dichiara che la provenienza del campione è ignota (*"Veranstaltungsort: Not indicated"*), laddove risultava all'opposto l'indicazione "Racines".

Inoltre gli accertamenti compiuti dal perito sulla documentazione afferente alle analisi effettuate a Losanna sul campione prelevato il 27.06.2016 hanno evidenziato l'esistenza di lacune persino peggiori (oltre all'ennesima violazione dell'anonimato perpetrata attraverso la del tutto irrituale indicazione "Racines") e questo dimostra che le lacune evidenziate in relazione al campione dell'1.01.2016 non fossero affatto un caso isolato: entrambi i campioni di Alex Schwazer, benché analizzati da due diversi laboratori accreditati WADA (Colonia e Losanna) e per diverse finalità (antidoping e accertamento del DNA), evidenziano gravissime lacune della catena di custodia a cominciare dalla regola basilare dell'anonimato.

**La realtà accertata da questo processo è che la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente.**

La cosa davvero paradossale è che, tra le obiezioni mosse da WADA e IAAF per impedire il trasporto delle aliquote in Italia, vi fosse quella per cui solo presso i laboratori da essa accreditati avrebbe potuto essere garantita la catena di custodia! Oggi, alla luce di quanto emerso, quelle affermazioni e le lunghe discussioni che ne sono seguite hanno davvero il sapore amaro della beffa.

La realtà è che gli atleti non hanno reali garanzie e il sistema è totalmente autoreferenziale.

Il fatto di effettuare le controanalisi in presenza dell'atleta, infatti, non tutela da eventuali manipolazioni commesse a monte. **Solo la consegna del secondo campione ad un laboratorio terzo, del tutto indipendente da quelli del circuito WADA e possibilmente ubicato nello Stato di appartenenza dell'atleta** (onde evitare di dover battere per anni per ottenere solo parte di ciò che si era chiesto per l'effettuazione della

perizia) potrà effettivamente impedire, in futuro, che fatti simili tornino a verificarsi.

**Nell'odierno sistema WADA e IAAF operano in maniera totalmente autoreferenziale ed il presente procedimento ha eloquentemente dimostrato come esse non tollerino affatto controlli dall'esterno ed anzi siano pronte a tutto per impedirlo, al punto da produrre dichiarazioni false e porre in essere frodi processuali.**

**Il controllante e il controllato finiscono per coincidere, anzi per invertirsi, come le mail di cui sopra si è diffusamente esposto, da cui emergono le pressioni subite dal laboratorio di Colonia, eloquentemente dimostrano.**

La cosa è davvero singolare se si considera che di norma, per qualsiasi altra tipologia di accertamento / analisi, chi subisce il controllo riceve per legge un campione del materiale prelevato per l'analisi in modo tale che la possibilità di manipolazioni sia esclusa in radice: così è previsto, a titolo meramente esemplificativo, per le analisi veterinarie o per gli accertamenti sui prodotti petroliferi trasportati.

Gli atleti, invece, non ricevono alcuna reale garanzia, perché entrambi i campioni hanno la stessa destinazione e sono dunque nelle mani delle medesime persone e ciò sul presupposto, che gli enti in questione e il personale di cui si avvalgono siano al di sopra di ogni sospetto.

Questo meccanismo ha finito per conferire a questi enti un potere assoluto e per favorire i peggiori intralazzi, come la vicenda del *doping* di stato (fra tutti quello della federazione russa), troppo a lungo impunemente tollerato, ha ampiamente dimostrato (cfr. rapporto McLaren).

Un'ultima notazione: i due "consulenti" di WADA, professori Pascali e Tagliabracchi hanno dichiarato che il campione prelevato ad Alex Schwazer l'1.01.2016 conteneva ben 110 ml d'urina.

Questo dato, a quanto consta allo scrivente, non risulta da altri atti del procedimento.

A questo punto è lecito domandarsi: se (anche) questo dato non è falso, visto che i campioni di cui abbiamo conoscenza constavano di 22 ml (campione A) e di circa 18 ml (campione B) oltre ai famosi 6 ml della terza provetta asseritamente proveniente dal campione B, per un totale di 46 ml, **che fine hanno fatto i restanti 64 ml?** Tutti utilizzati per le analisi? O vi sono altre provette fantasma da utilizzare alla bisogna? Funziona così per tutti gli atleti?

\*

#### **4.4.2 Assenza di DNA estraneo e sue inferenze sulla "teoria del complotto".**

Il dato apparentemente più forte indicato dai consulenti e dai legali di IAAF e WADA per smentire quella che loro stessi hanno bollato come "teoria del complotto", è rappresentato dal fatto che neppure con le più sofisticate tecnologie di indagine genetica (quale la tecnica NGS) si sono trovate tracce di DNA diversi da quello di Alex Schwazer.

Se l'urina e il DNA in esso contenuto sono solo di Alex Schwazer come è possibile pensare ad una manipolazione?

Perché pensare alla manipolazione se lo stesso perito ha evidenziato due ipotesi alternative?

Inoltre, osserva acutamente il prof. Giardina, non sarebbe stato più semplice per l'ipotetico manipolatore aggiungere all'urina di Alex Schwazer qualche goccia di testosterone?

Queste inferenze provano troppo.

Innanzitutto il perito ha più volte chiarito che l'assenza di DNA estraneo ad Alex Schwazer non prova affatto che quell'urina sia tutta di Alex Schwazer, cioè che non sia stata mescolata con urina di un soggetto dopato, previamente ripulita del DNA di provenienza: un semplice apparecchio di sanificazione a raggi ultravioletti, in dotazione a qualsiasi laboratorio del mondo, è in grado di cancellare integralmente il DNA senza lasciarne traccia alcuna (cfr., da ultimo, dichiarazioni rese dal perito nel verbale dell'udienza del 14.09.2020).

L'assenza di DNA estraneo è, dunque, un argomento del tutto neutro che non può perciò smentire l'ipotesi della manipolazione, cosa di cui, peraltro, il legale di IAAF ha correttamente dato atto: *“Il Perito ha ipotizzato che i campioni avrebbero potuto essere manipolati tramite l'aggiunta di urina positiva al testosterone proveniente da un terzo, sottoposti a raggi UV al fine di riscaldarli ed eliminare la presenza di DNA estraneo”* (pag. 20 della memoria depositata il 26.10.2020). Ciò con la precisazione, peraltro, che è erronea e non proviene dal perito l'affermazione *“al fine di riscaldarli”*: non è sottoponendo l'urina ai raggi UVA che se ne provoca il riscaldamento e l'evaporazione dell'acqua contenuta. Ciò richiede, invece, una operazione a sé che nell'ipotesi testé evidenziata (aggiunta di urina di terzi depurata del DNA) sarebbe funzionale a riequilibrare l'effetto di diluizione determinato dal mescolarsi dell'urina dopata con quella non dopata e a riportare il testosterone dell'urina dopata sopra la soglia di positività.

L'elevatissima concentrazione di DNA riscontrata nell'urina di Alex Schwazer prelevata l'1.01.2016 pur a due anni e due mesi dal suo congelamento e nonostante lo stress termico subito (operazioni di scongelamento e ricongelamento per analisi, controanalisi, formazione delle aliquote consegnate al perito) necessita una spiegazione scientifica e non può in alcun modo essere elusa.

Se quella relativa al tempo 0 (1.01.2016) è una stima, ancorché, come si è visto, estremamente attendibile, la concentrazione rilevata dal perito, in occasione della prima analisi, dalle 20 alle 50 volte superiore alla media ed agli stessi valori riscontrati negli altri prelievi effettuati allo stesso Schwazer nonostante si trattasse di campioni congelati da oltre due anni, è un dato reale ed ineludibile.

Né vale invocare le ipotesi alternative alla manipolazione e l'autorità del perito (che guarda caso, nella visione del legale e dei “consulenti” WADA, è competente solo quando afferma che non vi sono DNA estranei a quello di Schwazer e che sussistono, in astratto, altre due ipotesi).

Al perito competeva cercare di fornire una spiegazione scientifica al dato anomalo

della concentrazione. Egli ha perciò formulato una serie di ipotesi alcune delle quali sono state definitivamente escluse.

Per tutte quelle che esulavano dal suo ambito di competenza professionale (patologia ed effetto del *doping*) il perito non poteva che dare una valutazione in astratto.

Egli ha correttamente ricordato in udienza che in presenza di tre possibili spiegazioni (manipolazione, patologia, conseguenza del *doping*), ciascuna di esse ha una possibilità del 33,33 % di essere quella giusta.

Si tratta, palesemente, di un ragionamento in astratto e il perito ha dimostrato sino all'ultimo la propria integrità morale quando, anche richiesto dallo scrivente di fornire una propria opinione, ha ritenuto di non darla.

Pretendere però di forzare questa dichiarazione sull'astratta parità delle tre ipotesi per smentire o sminuire una di esse costituisce un palese artificio logico oltre che una rinuncia ad indagare più a fondo.

Se al perito era precluso rispondere in relazione a due ipotesi che esulavano dal suo ambito di competenza, investendo quelle della medicina legale e della tossicologia, lo scrivente giudice, all'opposto, non può esentarsi dal saggiare in concreto ciascuna di esse e dal verificarne la fondatezza.

Si è già detto che le due residue ipotesi alternative alla manipolazione che *in astratto* sono rimaste in piedi, appaiono del tutto inverosimili in concreto:

- la patologia perché Schwazer si sottoponeva a continui ed assidui controlli medici (documentati in atti) e nulla è emerso, anzi, l'attività atletica continuava a pieno ritmo (compreso il giorno del prelievo), cosa che in presenza di una patologia appare difficile e del tutto improbabile;
- l'effetto del *doping* perché:
  - a) è estremamente inverosimile che l'assunzione di una singola microdose o, ipoteticamente, di alcune microdosi fra l'11.12.2015 ed il 23.01.2016 possa aver prodotto un tale effetto (i controlli del 10.12.2015 e del 24.01.2016 avevano infatti dato esito negativo sicché è esclusa l'assunzione nel periodo antecedente e in quello successivo, come certificato dal perito, prof. Vincenti);
  - b) la stessa assunzione di una singole microdose (o di pochissime microdosi per il predetto brevissimo periodo di massimo 33 giorni) è già di per sé del tutto inverosimile perché come certificato da autorevoli studi citati dalla stessa IAAF (cfr. memoria da ultimo dimessa), tra cui spicca quello dell'Istituto Superiore di Sanità, per determinare lo sperato incremento delle prestazioni sportive l'assunzione delle microdosi deve protrarsi per un tempo molto più lungo e sino in prossimità dell'evento sportivo, sicché un'ipotetica assunzione del genere, ipoteticamente avvenuta molti mesi prima delle Olimpiadi, è, prima di ogni altra considerazione, del tutto insensata;
  - c) Non vi è alcuna evidenza scientifica del fatto che anche una massiccia assunzione di testosterone possa produrre un aumento della concentrazione del DNA e men che meno una così elevata concentrazione di DNA quale quella registrata e,

a più forte ragione, quale quella stimata al momento del prelievo (1.01.2016), al punto che lo stesso “consulente” WADA, prof. Pascali (medico legale), afferma che “*non si capisce per quale meccanismo i dopati dovrebbero urinare più cellule*” (pag. 9 della prima consulenza depositata a conclusione dell’udienza del 14.09.2020);

- d) WADA e IAAF, non a caso, hanno impedito lo svolgimento della sperimentazione su questo aspetto ben sapendo (come la sopra riportata affermazione del “consulente” WADA eloquentemente dimostra) quale ne sarebbe stato l’esito.

Trattasi, come si vede, di prova logica, estremamente solida, dell’assoluta inverosimiglianza *in concreto* di queste due ipotesi.

Si è anche illustrato (lo si ricorda *ad abundantiam* per mera completezza di ragionamento) che anche giuridicamente, per il principio di vicinanza della prova, l’ipotesi del *doping* quale causa della concentrazione del DNA non può essere usata per chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato da quanti (WADA e IAAF) ne hanno impedito la verifica peritale, sicché anche ove non ci si volesse accontentare della prova logica (di per sé estremamente convincente) ci si dovrebbe comunque arrestare di fronte alla verità processuale, che, per il principio appena esposto, vale comunque ad escludere l’utilizzo contro l’indagato di questa ipotesi.

Per converso l’ipotesi della manipolazione, oltre ad essere l’unica che residua, se escludiamo come del tutto inverosimili le altre due, fornisce una spiegazione molto solida e convincente della concentrazione del DNA riscontrato nei campioni d’urina di Alex Schwazer dell’1.01.2016: per concentrare il testosterone aggiuntovi si è concentrato tutto il resto, incluso il DNA.

Veniamo così all’ultima questione: non era più semplice aggiungere del testosterone all’urina di Schwazer?

A questo argomento logico se ne possono contrapporre diversi.

Innanzitutto non è affatto escluso che ciò sia avvenuto, anche se improbabile.

Occorre in proposito considerare che per simulare in maniera credibile l’assunzione di *doping* dovrei aggiungerne la giusta dose: se ne aggiungessi un quantitativo eccessivo il valore potrebbe apparire del tutto inverosimile e diverso da tutti gli altri casi di positività riscontrati alla stessa sostanza; viceversa se ne aggiungessi troppo poco potrei rischiare di non raggiungere la soglia di rilevazione della positività. In quest’ultima ipotesi, però, l’autore della manipolazione potrebbe aver voluto comunque concentrare l’urina per essere certo di raggiungere lo scopo.

Oppure queste considerazioni potrebbero indurlo a prediligere un altro metodo: quello di aggiungere altra urina già dopata ma naturalmente l’effetto di diluizione creato dall’aggiunta deve essere controbilanciato, concentrando l’urina mediante riscaldamento ed evaporazione: l’effetto è di concentrare tutto il contenuto, DNA compreso.

Inoltre, e questa considerazione appare insuperabile, sarebbe più facile aggiungere direttamente il testosterone solo se il manipolatore lo avesse a disposizione in quel momento: avendo invece a disposizione altra urina già dopata (una delle tante fiale non si-

gillate che con ogni probabilità erano presenti presso il laboratorio di Colonia, come la famosa terza provetta che si voleva consegnare al perito ha eloquentemente dimostrato) era molto più semplice aggiungere quella.

Naturalmente occorre avere prima l'accortezza di esporre il flacone ai raggi UVA per distruggere irrimediabilmente ogni traccia del DNA presente al suo interno (non è, peraltro, nemmeno del tutto da escludere che vi fosse della vecchia urina dello stesso Schwazer che presentava tracce sotto soglia di testosterone esogeno, adeguatamente concentrate con il metodo che si è appena visto).

Facile o difficile sono categorie assai relative, che dipendono dall'occasione e dai mezzi che uno ha a disposizione.

Infine, dal punto di vista tossicologico la "semplice" aggiunta di testosterone sarebbe facilmente smascherata da un'analisi tossicologica perché quello che si rileva nell'urina non è una singola molecola esogena (il testosterone appunto) ma una "famiglia" di molecole che costituisce un *pattern* che con la molecola "madre" raggruppa diverse molecole "figlie" (metaboliti e cataboliti). Questa situazione è molto difficile da simulare.

Per rendere credibile tale aggiunta sarebbe necessario procurarsi tale complessa miscela di molecole. Possibile quindi ma tutt'altro che semplice come invece postulato dalla domanda, retorica, che il consulente Giardina poneva.

La risposta all'obiezione del prof. Giardina è, quindi, no. Non sarebbe stato per nulla "più semplice". Sarebbe stato senz'altro possibile ma, come ha spiegato anche in udienza il perito Vincenti, la rilevazione di un *pattern* molecolare (diverse molecole derivanti dall'originale o scarto della stessa) renderebbe la "semplice" aggiunta della molecola esogena una tipologia di artefazione relativamente semplice da scoprire e quindi non consigliabile.

Veniamo, quindi, alle considerazioni sulla teoria del complotto.

Certo la formula "*teoria del complotto*" è di per sé suggestiva in senso negativo, perché solitamente associata alle teorie più assurde.

Inquadrare l'ipotesi della manipolazione in questa categoria di idee è perciò un modo per screditarla a priori.

Certo i complotti non sono frequenti e lo scrivente non ha voluto credere all'ipotesi di manipolazione finché non sono emerse tutte le circostanze che sono state sopra analiticamente esaminate.

Fatto è, però, che i complotti talora accadono e sono sempre accaduti come la storia, purtroppo, ha ampiamente dimostrato.

Già il codice di Hammurabi (1751 a.C.) prevedeva (par. 5) il caso del giudice che avesse falsificato una sentenza già emanata, segno del fatto che la falsificazione delle prove era un fenomeno che avveniva già all'epoca (e la cosa, a differenza di quanto sembrano fare oggi WADA e IAAF, a giudicare dalle memorie conclusive da esse presentate, era presa molto sul serio perché quel giudice veniva condannato ad una pesan-

tissima sanzione e radiato).

Il caso del generale spartano Pausania, il vincitore della battaglia di Platea (479 a.C.), accusato di complottare col re di Persia Serse sulla base di lettere false e condannato a morte (469 a.C.) e *l'affaire Dreyfus* (1894), anch'esso costruito attorno a documenti falsi, ne sono altrettanti celeberrimi esempi.

Il fenomeno della falsificazione delle prove è dunque vecchio quanto l'umanità.

Venendo a tempi più recenti e più vicini al caso qui esaminato, però, basti ricordare la lunga vicenda che ha portato alla condanna a 4 anni di reclusione di Lamine DIACK, a lungo vicepresidente e poi per ben 16 anni, dal 1999 al 2015, presidente della IAAF, per concussione, corruzione, riciclaggio ed altri reati.

Non parliamo, quindi, di vicende antiche che hanno scosso il mondo dell'atletica in un lontano passato, ma di fatti attualissimi avvenuti sino a pochi mesi prima rispetto alla vicenda in oggetto: la Corte d'Appello di Parigi, con sentenza del 16 settembre 2020, ha accertato che il predetto presidente Lamine DJACK era al vertice di un sistema di corruzione, che ha visto coinvolti vari altri personaggi (tra cui anche il figlio di Lamine DJACK), sostanzialmente finalizzato a "chiudere un occhio", dietro lauto compenso, sulle positività accertate.

In un mondo in cui la fama e la gloria sono in larga parte relegate alle vittorie sportive, avere l'accesso alle Olimpiadi vale qualsiasi prezzo e l'assoluta autoreferenzialità di questi enti, ove è estremamente difficile "mettere il naso", ha consentito al malaffare di prosperare a lungo e di arrivare ai più alti vertici, come la predetta sentenza eloquentemente dimostra.

Accanto a Lamine DJACK e al figlio è stato condannato anche Gabriel DOLLÈ, responsabile antidoping della IAAF fino a poco prima della vicenda in oggetto.

Thomas CAPDEVIELLE, responsabile dell'*antidoping* di IAAF che abbiamo visto coinvolto nella vicenda delle *mails* e delle pressioni illecite sul laboratorio di Colonia, fu sentito in quella vicenda come testimone assistito (cautela prescritta laddove vi sia il rischio di dichiarazioni autoincriminanti).

In relazione a quanto emerso nella stessa vertenza, Jane BOULTER – DAVIES, anch'essa responsabile dell'*antidoping*, è stata sospesa per 6 mesi dalla commissione etica della IAAF, mentre il marito Nick Davies, capo ufficio stampa di IAAF è stato prima sospeso e poi radiato.

Il dott. Pierre Yves Garnier, incaricato dei controlli *antidoping*, è stato a propria volta sospeso per tre mesi dalla commissione etica.

La difesa Schwazer ha dedotto come il prelievo dell'1.01.2016 a carico di Alex Schwazer fosse stato disposto da Thomas CAPDEVIELLE del cui ufficio facevano parte anche i predetti Jane BOULTER DAVIES e il dr. Pierre Yves GARNIER (cfr. memoria del 31.05.2017 innanzi alla Corte d'Appello di Colonia).

A fronte della gravità dei fatti accertati dalla Corte d'Appello di Parigi e dalla stessa commissione etica di IAAF fa, dunque, sorridere il fatto che oggi si dichiari che sia impossibile il fatto che l'urina prelavata ad Alex Schwazer l'1.01.2016 sia stata manipola-

ta.

A sostegno di questa conclusione vi è non solo un elemento di prova forte (l'anomala concentrazione del DNA riscontrata nei campioni) che non trova altra spiegazione credibile se non nella manipolazione, corredato da molteplici indizi gravi precisi e concordanti, non ultimi i reati commessi per impedire la consegna del campione B e per cercare di smentire poi l'esito della perizia, ma anche un preciso movente.

La Difesa Schwazer ha, infatti, dedotto sin dall'inizio e più volte ribadito (e la circostanza non è mai stata smentita sicché è da ritenere senz'altro acclarata) che la decisione di effettuare il controllo a sorpresa era partita il 16.12.2015, cioè, guarda caso, il giorno in cui Alex Schwazer aveva testimoniato contro i medici della federazione di atletica, FIORELLA e FISCHETTO che avrebbero spinto gli atleti a doparsi.

Doping di Stato, dunque, e una testimonianza pericolosa che non solo veniva dall'interno di quel mondo, ma anche da un atleta che aveva scelto come proprio allenatore il paladino dell'*antidoping*: Sandro Donati.

Colpire Schwazer significava, dunque, neutralizzare quella pericolosa testimonianza e, al tempo stesso, neutralizzare Sandro Donati, da quel momento allenatore di un dopato.

I due medici della federazione erano stati, ciò nonostante, condannati in primo grado e poi assolti in appello, laddove la testimonianza di Schwazer, squalificato per *doping* per 8 anni dopo una precedente squalifica sempre per *doping*, non era apparsa credibile e la tesi della manipolazione appariva, allora, inverosimile e, comunque, tutta da dimostrare.

La Difesa ha anche evidenziato che l'unico controllo che sia mai stato effettuato nel giorno di capodanno è stato proprio quello a carico di Alex Schwazer ed anche questa è una circostanza singolare che non è mai stata smentita.

Di fatto questo ha comportato, vista la festività, lo stazionamento per molte ore delle provette, rese agevolmente identificabili dall'indicazione del luogo di provenienza (Racines), presso la sede della GQS di Stoccarda, ove, come già si è visto, i dipendenti della stessa avevano accesso.

È quindi provato come la manipolazione delle provette, che lo scrivente ritiene provata con alto grado di probabilità razionale, avrebbe potuto avvenire in qualsiasi momento a Stoccarda come a Colonia, ove si è dimostrato esservi provette non sigillate e dunque agevolmente utilizzabili alla bisogna.

Il fatto stesso di aver creato un sistema in cui l'atleta deve fidarsi cecamente dell'onestà di chi ha in custodia entrambe le sue provette, attendere l'esito di faticose rogatorie internazionali per ottenere, a distanza di anni, solo una piccola parte di quel campione B che le norme di WADA e IAAF vorrebbero, a parole, raccolto a sua tutela, significa aver affidato a questi enti un potere enorme, potere che dopo quanto emerso in questa vertenza e dopo quanto accertato dalla Corte d'Appello di Parigi nel processo a carico dell'ex presidente IAAF, non ha più alcuna ragion d'essere.

Se controllore e controllato coincidono, nessuna reale garanzia è data agli atleti e



non bastano certo i comitati etici a impedire la commissione di frodi, ove gli interessi in gioco sono così alti.

Se non si coglierà l'occasione di prendere atto di quanto emerso da questo processo per cambiare radicalmente le cose, utilizzando provette che lasciano traccia di ogni loro apertura, prevedendo l'obbligo di sigillatura per ciascuna di esse ed il divieto di avere provette non sigillate e, soprattutto, affidando il campione B, che come detto è istituzionalmente previsto a garanzia dell'atleta, ad un laboratorio terzo ed ubicato nello Stato di appartenenza dell'atleta, il caso sarà inevitabilmente destinato a ripetersi e tutto verrà coperto come se nulla fosse accaduto, come d'altronde già emerge dalle dichiarazioni rese del direttore affari legali di WADA, Julien Sieveking, il 10.12.2019: **“Wada ritiene che debba essere escluso oltre il minimo dubbio (...) che vi sia stata una manipolazione dei campioni”**. Beati loro che non hanno dubbi!

**Avevano già deciso, nel 2019, a prescindere da quanto avrebbe detto l'autorità giudiziaria italiana: alla faccia della terzietà che un'istituzione del genere dovrebbe sempre serbare.**

Anzi, tale è l'arroganza, che si sono concessi pure il lusso, nella memoria conclusiva, depositata il 30.10.2020 (dunque fuori del contraddittorio) di asserire falsamente:

- a) **“l'inutilità intrinseca della sperimentazione avviata stante l'assenza di anomalia della concentrazione di DNA riscontrata dell'atleta, rientrante nel range di variabilità normale del DNA”** come **“comprovato dalla letteratura sul tema”** (cfr. memoria WADA del 30.10.2020);
- b) Un **“affrettato e imprudente giudizio di inattendibilità”** (pag. 22) espresso del perito sull'analisi di Losanna in quanto detta valutazione era avvenuta **“senza nemmeno chiedere a W.A.D.A. la documentazione che ritiene mancante”** (pag. 21);
- c) La **“eccezionale durata dell'incidente probatorio”** (pag. 7): **“Aver protrato l'incidente probatorio per ben più di tre anni senza che le perizie esperite abbiano dato risultati univoci e scientificamente attendibili”** (pag. 23).

C'è un limite a tutto, anche all'impudenza! Infatti:

1. L'anomalia della concentrazione è matematicamente dimostrata dall'indagine statistica validata da uno specialista di primo livello, qual è il Prof. Corradi dell'Università di Firenze, laddove nessuno dei consulenti nominati da WADA o IAAF è docente di statistica e perciò dotato delle competenze necessarie per poter smentire una dimostrazione matematica, rigorosamente fondata su un metodo statistico che gli stessi “consulenti” di WADA hanno affermato essere **“molto sofisticato basato su sistemi esperti probabilistici e catene di Markov”**, pag. 8) e, oltretutto, pienamente attendibile (**“Non ho alcuna ragione oggettiva o soggettiva per proiettare dubbi sull'attendibilità della sua analisi”**, pag. 8);
2. La sperimentazione, lungi dall'aver prodotto risultati scientificamente inattendibili, è stata condotta col massimo rigore scientifico come ha riconosciuto il consulente di IAAF, prof. Giardina, che non ha inteso comprometersi con simili bassezze (**“La sperimentazione del Col. Lago che ribadisco è stata condotta con rigore scientifico**

*e professionalità ...”);*

3. Non esisteva alcuna letteratura sul tema: l'avv. Borella qui fa proprie le affermazioni, false e decettive, dei due “consulenti” che, del resto, non ha esitato a produrre in giudizio (peraltro, guarda caso, a contraddittorio ormai concluso) nonostante il contenuto palesemente diffamatorio nei confronti del perito, inclusa la tabella, allegata sub 2, contenente dati, non documentati, che con ogni probabilità sono falsi in sé o per il modo artatamente ingannatorio con cui sono prospettati (*in primis* senza indicare la reale scala di riferimento);
4. Senza la sperimentazione, a tacer d'altro, non sarebbe stato in alcun modo possibile stimare il valore della concentrazione del campione al tempo del prelievo (1.01.2016) e quindi dimostrarne l'anomalia;
5. I dati relativi all'analisi di Losanna prodotta *in extremis* da WADA per cercare di dimostrare (anche allora a contraddittorio concluso) che la concentrazione emersa in perizia fosse normale erano stati chiesti a WADA dallo scrivente un anno prima (ordinanza del 16.10.2019) per poter sciogliere la riserva sull'acquisizione del documento, come si è già ampiamente illustrato e documentato, e sono rimasti inattendibili a tutt'oggi, visto che non è possibile coprire una lacuna documentale con una dichiarazione resa ora per allora dal tecnico (il 29.10.2020 per un'analisi condotta, in data imprecisata nell'ottobre 2017 (tra il 2 ed il 9 ottobre 2017 è l'indicazione fornita);
6. Il motivo per cui WADA insiste su questo dato è che è l'unico che possa (apparentemente) contrastare quelli che emergono dalla perizia, visto che quelli della citata tabella sono palesemente fasulli tant'è che non sono stati neppure riportati all'interno della consulenza di Pascali e Tagliabracci;
7. La durata dell'incidente probatorio è interamente ascrivibile all'ostruzionismo di WADA e IAAF: dapprima è occorso più di un anno solo per ottenere la consegna di *parte* dei campioni che pure erano sotto sequestro su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana (durante il quale non si è esitato a ricorrere al falso e alla frode per impedirne la consegna) e che altrimenti, stando alla stessa normativa citata da WADA, avrebbero dovuto essere già stati distrutti; poi è stato necessario attendere un tempo comparabile con quello già trascorso per poter verificare e comparare il decadimento della concentrazione di DNA in tutti gli altri campioni, onde stimare, con grande attendibilità scientifica, quale dovesse essere la concentrazione del campione all'1.01.2016.

Come si è appena dimostrato, quindi, assistiamo ad un radicale ribaltamento della realtà: la macchina del fango è già pronta per ricoprire tutto e non si fa scrupolo di fronte a nulla!

***“Fra tutte le specie d'ingiustizia – scriveva Cicerone al figlio Marco nell'autunno del 44 a.C. - la più detestabile è quella di coloro che, quando più ingannano, più cercano di apparir galantuomini”<sup>3</sup>.***

---

<sup>3</sup> Cfr. Marco Tullio Cicerone *De officiis*, libro I, par. 41: “*Totius autem iniustitiae nulla capitalior quam*

## 5. CONCLUSIONI

Per le ragioni sopra evidenziate, il Giudice per le indagini preliminari, alla luce di quanto sopra esposto e dettagliatamente argomentato,

1. **ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni d'urina prelevati ad Alex Schwazer l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi** e, dunque, di ottenere la squalifica ed il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati;
2. **ritiene sussistano forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire l'accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati che di seguito si elencano:**
  - a) **falso ideologico** in relazione alla dichiarazione di disporre di soli 6 ml di urina nell'originario campione B, essendosi acclarato che ve ne erano circa il triplo (18 ml), al fine di indurre in errore prima lo scrivente e poi la Corte d'Appello di Colonia che in effetti ha concesso 6 ml, laddove la letteratura scientifica esistente fino a quel momento (gennaio – febbraio 2017), allegata dalla stessa IAAF, indicava in 10 ml la quantità minima per l'effettuazione di indagini genetiche: lo scopo evidente (e dichiarato nelle opposizioni alla rogatoria) era quello di impedire la consegna del campione B posto a garanzia dell'atleta;
  - b) **frode processuale** in relazione alle predette dichiarazioni, alle pressioni esercitate sul laboratorio di Colonia (che emergono dalle *mail* intercorse tra Ross WENZEL, Thomas CAPDEVIELLE e Hans GEYER e dal successivo atto di opposizione alla rogatoria internazionale dell'Istituto di Biochimica, interamente appiattito sulla posizione IAAF) affinché questo si allineasse, come poi ha fatto, alle posizioni di IAAF nell'opporre alla rogatoria internazionale per la consegna dei campioni già sequestrati nonché alla dichiarazione che i campioni dovessero rimanere *in loco* in vista di eventuali future cause civili (ove emerge dalle stesse *mail* che solo dopo la richiesta dell'avv. Ross WENZEL il laboratorio aveva disposto lo stoccaggio a lungo termine proprio per poter sostenere detta tesi) e infine nel tentativo di consegnare un *aliud pro alio* (la famosa terza provetta non sigillata e già scongelata di cui IAAF aveva dichiarato l'esistenza nella sua opposizione);
  - c) **falso ideologico** finalizzato a coprire il precedente falso, consistito in una dichiarazione scritta, giusta la quale la predetta indicazione sulla quantità (6 ml) sarebbe stata frutto di un errore dovuto al fatto che l'urina era congelata;
  - d) **falso ideologico, frode processuale e diffamazione** in relazione alla consulenza d.d. 29.10.2020 redatta, per conto di WADA, dai professori PASCALI e TAGLIABRACCI e prodotta in giudizio dall'avv. Stefano BORELLA, legale di WADA, in violazione del contraddittorio e del disposto dell'art. 225 c.p.p., laddove, al fine di contestare che la concentrazione del DNA riscontrata nell'urina dell'1.01.2016 fosse da reputarsi anomala (e perciò stesso costituisse prova della

---

*eorum, qui tum, cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur*”.

vi fossero una letteratura corrente e dati scientifici, da essa ricavabili, in contrasto con quanto emergeva dalla perizia e rafforzato questo inganno:

- con una tabella creata ad arte, recante “*Confronto tra i dati di letteratura e i dati probatori Lago*” ed allegata sub 2 alla consulenza prodotta ad incidente probatorio concluso e contenente dati che o sono falsi o sono artatamente prospettati dai consulenti al predetto scopo di far ritenere rientranti nella normale variabilità quelli emergenti dalla perizia, dati che, a tacer d’altro, non vengono in alcun modo documentati;
- con una dichiarazione di pari data (29.10.2020) del responsabile del laboratorio di Losanna, allegata sub 4 alla predetta consulenza, in relazione ad un’analisi genetica condotta da WADA (in violazione dell’anonimato e del contraddittorio) su un campione d’urina prelevato ad Alex Schwazer il 27.06.2016 in cui sarebbe stata riscontrata, ad un anno e quattro mesi dal congelamento, una concentrazione di ben 14.013 pg/μl (picogrammi per microgrammo) giudicata del tutto inattendibile dal perito, dichiarazione intesa ad integrare il dato mancante della quantità di partenza;
- nel far passare per errore del perito la mancata valutazione di questo dato, indicato ora per allora il 29.10.2019 - ma senza produrre il documento originale - attraverso la suddetta dichiarazione scritta di pari data anch’essa redatta e depositata ad incidente probatorio concluso: “*Egli si attarda a formulare rilievi privi di significato (...). Ne riproporrò un repertorio: (...) non è conoscibile la quantità messa in analisi (errato: quattro millilitri)*” (pag. 17); circostanza ulteriormente rafforzata dal legale di WADA, che nella memoria del 30.10.2020, cui la consulenza e gli annessi documenti sono stati allegati, rilevava un “*affrettato e imprudente giudizio di inattendibilità*” (pag. 22), anche se fondava detta accusa nel non aver chiesto la documentazione a WADA (“*senza nemmeno chiedere a W.A.D.A. la documentazione che ritiene mancante*”);
- nel dichiarare falsamente la sussistenza di altri gravi errori del perito;

Si rimette al Pubblico Ministero accertare se in relazione alla documentazione non trasmessa da WADA in relazione alla suddetta analisi genetica, condotta a Losanna nell’ottobre 2017 e alle spiegazioni fornite dal direttore affari legali di WADA, Julien Sieveking, con nota del 10.12.2019, emergano ulteriori falsi. In particolare in detta nota si afferma, tra l’altro, che l’analisi sarebbe stata originata dall’accusa di uno scambio di provette ipoteticamente avvenuta nel maggio 2010 ed emersa nel maggio 2017, si forniscono indicazioni sui tempi di conservazione dei campioni risultati positivi (che contrastano con quanto dichiarato innanzi alla Corte d’Appello di Colonia) e di quelli risultati negativi, e si afferma, in particolare, che “*le concentrazioni di DNA sono estremamente variabili; infatti il Laboratorio di Losanna ha riportato concentrazioni fino a 25.780 pg/μl*”, facendo riferimento ad un nota asseritamente inviata al perito ed allegandone invece un’altra, inviata allo stesso Sieveking il 18.05.2018 dal Laboratorio di Losanna, da cui è stata però tolta sia nell’originale che nella traduzione la pagina 2 (fogli 1100 e 1101). Il tutto sempre senza documentare adeguatamente queste affermazioni che ri-

mangono perciò totalmente autoreferenziali (così come le affermazioni dei due “consulenti” WADA di cui alla citata tabella).

**P.Q.M.**


Il GIP,


**DISPONE**

1. l'archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer per non aver commesso il fatto;
2. la restituzione degli atti al Pubblico Ministero anche per le valutazioni di competenza in ordine ai fatti / reati sopra elencati.

Bolzano, 18.02.2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DOTT. WALTER PELINO



  
Il Funzionario giudiziario  
Höherer Beamter f. Rechtspflege  
Dr. Stefano Maffei

